*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 140° — Numero 141**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 18 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117/L**

LEGGE 27 maggio 1999, n. **177.**

**Adesione della Repubblica italiana ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione.**

**99G0255**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118**

REGIONE TOSCANA

**Ordinanze in materia di emergenza ambientale e di protezione del territorio nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile.**

**99A4451 - da 99A4456 a 99A4464**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n. **178.**

**Disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il tempestivo avvio delle procedure di composizione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, già bandite dalle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, esclusivamente i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di valutazione comparativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

**99G0260**

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n. **179.**

**Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1999, recante disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di effettuare detti versamenti senza applicazione della maggiorazione prevista dalla vigente normativa, in considerazione del fatto che i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale hanno incontrato difficoltà anche per i ritardi con i quali sono stati resi disponibili i supporti informatici prodotti da società private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Differimento del termine dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi*

1. Per l'anno 1999 non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81:

*a)* ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1999;

*b)* ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi settore approvati con decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 61 e 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, nei confronti dei quali

non operano cause di esclusione o di inapplicabilità; tale disposizione si applica anche ai titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società ed imprese familiari indicate all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

**99G0261**

---

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n. **180.**

**Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, concernente autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999, riguardante la missione internazionale di pace nel Kosovo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della missione di cui alla predetta risoluzione, nonché ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini previsti dagli articoli 3-*bis,* commi 1 e 2, 3-*quater,* comma 1, 3-*quinquies,* comma 1, e 3-*sexies,* comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.

2. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 3-*bis,* 3-*quater,* 3-*quinquies,* 3-*sexies* e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Art. 2.

1. Per le finalità previste nella risoluzione ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, è autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

3. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni, in relazione alle esigenze di costruzione di un aeroporto semipreparato e relativi apparati di comunicazione, per le attività aeree del settore di competenza italiano.

4. Per la prosecuzione, fino al 30 settembre 1999, degli interventi per l'accoglienza dei profughi del Kosovo nelle strutture predisposte in Albania, a cura della missione «Arcobaleno», nonché nei centri di assistenza e di accoglienza in Italia, per l'attività della missione interforze in Albania e per la ricostituzione delle scorte ed il reintegro dei mezzi e dei materiali utilizzati dalla Protezione civile, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a lire 70 miliardi.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni, si provvede quanto a lire 55.000 milioni ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 2.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Allo scopo di uniformare il trattamento economico di missione corrisposto al personale militare italiano impiegato per medesime finalità umanitarie e di pace, ma con trattamenti economici diversi, in Paesi contigui della stessa area balcanica e con possibilità d'impiego indistintamente in uno dei Paesi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero, previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed all'Albania, equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

**99G0262**

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. **181.**

**Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, in materia di controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, in attuazione dell'articolo 56 della legge 24 aprile 1998, n. 128.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 56, commi 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 3:

1) al comma 8 le parole: «conformemente all'articolo 6 comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi terzi.»;

2) al comma 9 le parole: «che si avvalga» sono sostituite dalle seguenti: «che non si avvalga»;

*b)* all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: «Stato membro» sono aggiunte le seguenti: «oltre alle misure di controllo di cui alle lettere *a)* e *b)*»;

2) al comma 1, lettera *c)*, numero 2), in fine, dopo la parola: «anomalia» sono aggiunte le seguenti: «, prima del frazionamento della partita o della commercializzazione dei prodotti»;

3) al comma 4 l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti:»;

*c)* all'articolo 8:

1) al comma 6 la parola: «solo» è sostituita dalla seguente: «salvo»;

*d)* all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera *c)*, numero 2), le parole: «dell'articolo 9, comma 1, lettere *c)* e *d)*, sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 9, comma 2, lettere *b)* e *c)*»;

2) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera *c)*» e le parole: «menzionati all'articolo 9, comma 2, lettere *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «menzionati all'articolo 9, comma 2, lettere *b)* e *c)*»;

3) al comma 3, le parole: «dall'articolo 5, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5, comma 4» e le parole: «e assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «è assicurato»;

4) al comma 5:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro:»;

b) alla lettera *a)* sono soppresse le parole: «provenienti da un altro Stato membro» e le parole: «almeno 24 ore prima» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti»;

*e)* dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«Articolo 14-*bis*. — 1. Nel caso in cui i prodotti o gli animali di cui all'articolo 1 sono sottoposti a controllo veterinario, a sondaggio e in modo non discriminatorio, ai sensi del presente decreto, al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, gli uffici veterinari di cui all'allegato *A* al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono che l'azienda sanitaria locale competente per territorio applichi la misura sanitaria cautelare del differimento dell'ulteriore commercializzazione dell'intera partita di merce interessata, in attesa dell'esito del controllo disposto.

2. Nel caso in cui dal controllo di cui al comma 1 risulti un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, le successive cinque partite di merce di analoga tipologia e provenienza, introdotte nel territorio nazionale, sono considerate sospette e gli uffici veterinari di cui all'allegato *A* al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, dispongono sulle stesse ulteriori controlli veterinari nonché l'applicazione, da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il campionamento deve essere effettuato in modo da assicurare la disponibilità delle aliquote necessarie ai fini della contestazione nei confronti dello Stato membro di spedizione, secondo le procedure comunitarie.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128 reca: (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997). Si riporta il testo dell'art. 56, commi 2 e 3.

«Art. 56. (Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE). — 1. *(Omissis).*

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovrà prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

*Note all'art. 1:*

Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:

— Si riportano i commi 8 e 9 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari) così come modificati dal presente provvedimento:

«8. Se i prodotti facoltativi importati da un altro Stato membro sono introdotti attraverso il confine italiano si procede al controllo dei documenti di origine e di destinazione, *conformemente alle disposizioni vigenti in materia di controllo veterinario dei prodotti in provenienza da Paesi terzi;*

9. È vietata la rispedizione dei prodotti di cui al commi 7 e 8, destinati ad un altro Stato membro *che non si avvalga* della facoltà di cui al comma 7».

— Si riportano di seguito i commi 1 e 4 dell'art. 5 del citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, così come modificati dal presente provvedimento:

«Art. 5. — 1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

*a)* nel luogo di destinazione controlli veterinari a sondaggio in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 3, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

*b)* durante il trasporto, limitatamente ai casi di sospetto di infrazione, i controlli ritenuti necessari, i controlli ritenuti necessari incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;

*c)* per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato *A*, parte I originari di un altro Stato membro *oltre alle misure di controllo di cui alle lettere a)* e *b)*:

1) se destinati ad uno stabilimento posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale, accerta che vi siano ammessi solo prodotti che rispondano, per quanto riguarda la bollatura e i documenti di accompagnamento, alle condizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, se si tratta di prodotti di cui all'allegato *A*, parte I, oppure *B*, che siano muniti del documento previsto dalla normativa nazionale, se si tratta dei prodotti di cui all'allegato *B*, parte I;

2) se destinati ad un intermediario autorizzato che procede al frazionamento delle partite o ad un'impresa commerciale con più succursali o ad uno stabilimento non soggetto a controllo permanente, ai sensi della legislazione vigente, la verifica della presenza dei bolli, del certificato o dei documenti di cui alla lettera *c)*, numero 1), avviene sotto la responsabilità dei relativi titolari, che sono tenuti a segnalare alla competente autorità qualsiasi irregolarità o anomalia, *prima del frazionamento della partita o della commercializzazione dei prodotti.*

2-3 *(Omissis);*

4. *Gli operatori primi destinatari materiali di prodotti provenienti da un altro Stato membro anche se procedono al frazionamento completo di detti prodotti:*

*a)* sono soggetti a preventiva registrazione;

*b)* tengono un registro in cui iscrivere le consegne;

*c)* sono tenuti ai fini dei controlli di cui al comma 1, a segnalare all'autorità competente l'arrivo di prodotti provenienti da un altro Stato membro, entro i termini stabiliti dall'autorità stessa;

*d)* conservano per un periodo non inferiore a sei mesi, e comunque per tutto il periodo di validità del prodotto, i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 3, in modo da poterli presentare all'autorità competente a richiesta della stessa».

— Si riportano di seguito gli articoli 8, comma 6, e 11, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, così come modificati dal presente provvedimento:

«Art. 8. — 1-5 *(Omissis).*

6. Il presente decreto non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dall'ordinamento, *salvo* il caso di cui al comma 8.

Art. 11. — 1. L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo:

*a)* nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni;

*b)* durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione;

*c)* per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato *A* parte II originari di un altro Stato membro, se destinati:

1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore è responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorità competente verifica, mediante controlli non discriminatori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni;

2) ad un macello posto sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello è responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni *dell'art. 9, comma 2, lettere* b) *e* c);

3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2;

4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato.

2. I destinatari *di cui al comma 1, lettera c)* punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti *menzionati all'art. 9, comma 2, lettere* b) *e* c) e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorità competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorità competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro.

3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1 lettera *c)* punti 3 e 4 sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorità al momento della registrazione preliminare prevista *dall'art. 5, comma 4* lettera *a)*. Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione *è assicurato* mediante controlli non sistematici.

4. *(Omissis);*

5. Gli operatori primi destinatari materiali di animali provenienti da un altro Stato membro:

*a)* sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo *nelle ventiquattro ore precedenti* non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorità competente del luogo di arrivo può richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non è richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE;

*b)* conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta della competente autorità.

6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in conformità delle decisioni della Commissione delle Comunità europee».

**99G0257**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1999.

**Finalizzazione e riparto di somme di cui al Fondo speciale, in materia di risorse idriche.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche ed in particolare l'art. 18 che, nel disporre maggiorazione dei canoni per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche per i diversi usi, efficaci dal 1° gennaio 1994, ha stabilito che gli incrementi degli introiti così derivanti confluiscano in un Fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Considerato che i programmi di cui all'art. 18 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono dedotti da una più ampia attività di programmazione regionale già attivata in materia di risorse idriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997 concernente finalizzazione e riparto delle somme di cui al Fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche, relativamente alle annualità 1994, 1995 e 1996;

Vista la nota prot. n. 109708 del 23 giugno 1998 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica che risulta iscritta all'unità previsionale di base 7.2.1.13 — acquedotti e fognature — capitolo 9009 del proprio stato di previsione, lo stanziamento di L. 9.283.006.000 assegnato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 109708 del 31 dicembre 1997 e chiede a questo Ministero di far conoscere se il Comitato dei Ministri previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, abbia adottato determinazioni in merito alla ripartizione del predetto stanziamento ai fini dell'adozione del relativo decreto di variazione di bilancio, per l'iscrizione dei fondi sul capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Considerata pertanto la necessità di dover procedere al riparto delle risorse di cui al Fondo speciale previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'annualità 1997;

Vista la nota prot. n. 004509/24 del 29 giugno 1998 con la quale la regione Piemonte comunica che in data 11 giugno 1998 i rappresentanti di dodici regioni e province autonome hanno espresso all'unanimità parere favorevole al mantenimento per le annualità 1997 e 1998 dei criteri di riparto utilizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di procedere, in via transitoria, alla ripartizione dell'annualità 1997, nelle more dell'adozione da parte dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino ovvero dei competenti organi regionali per i bacini di rilievo regionale, del piano triennale delle attività e degli interventi di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997;

Ritenuto di escludere la regione Sardegna dalla ripartizione di cui al presente decreto in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, la stessa risulta già destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 dicembre 1998;

Vista la proposta del Comitato dei Ministri per i Servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo adottata nella seduta del 23 dicembre 1998;

Sentita la conferenza unificata, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 gennaio 1999;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii),* della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, iscritte sul capitolo 9009 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'importo complessivo di L. 9.283.006.000 relativo all'anno 1997 sono utilizzate, attraverso programmi adottati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento di attività e interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici ed agli adempimenti connessi all'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, relative al risanamento delle acque, completamento e gestione delle reti di monitoraggio, fruizione e gestione del patrimonio idrico e tutela degli aspetti ambientali ad esso connesso.

Art. 2.

1. I programmi di cui all'art. 1, debitamente approvati dal competente organo regionale o dalla provincia autonoma, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'ambiente ed alle Autorità di bacino di appartenenza entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

1. A valere sullo stanziamento complessivo di lire 9.283.006.000 le somme da attribuire a ciascuna regione o provincia autonoma sono calcolate attribuendo una quota fissa pari al quaranta per cento dello stanziamento diviso per il numero delle regioni e delle province autonome, la restante parte, pari al sessanta per cento dello stanziamento, in proporzione alla provenienza territoriale del gettito globale dei canoni relativi alla derivazione di acque pubbliche. Pertanto, le somme destinate alle finalità di cui all'art. 1, sono ripartite fra le regioni e le province autonome in conformità alla allegata tabella, facente parte integrante del presente decreto.

2. Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformità al riparto di cui al comma 1.

3. Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 4.

1. La regione Sardegna è esclusa dalla ripartizione di cui al presente decreto in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, la stessa risulta già destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale.

2. Nelle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

*Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999*
*Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 215*

## FONDO SPECIALE ART. 18 LEGGE N. 36194
## CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE (ANNO 1997 - L. 9.283.006.000)

| Regioni e province autonome | Canoni derivazioni | % di gettito | Quota rapportata al gettito | IPOTESI DI RIPARTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Quota fissa al 40% | Quota rapportata al gettito 60% | TOTALE |
| | A | B | C | D | E | F |
| Piemonte | 25.325.100.237 | 14,08 | 1.306.775.408 | 185.660.120 | 784.065.245 | 969.725.365 |
| Valle d'Aosta | 2.015.199.115 | 1,12 | 103.984.293 | 185.660.120 | 62.390.576 | 248.050.696 |
| Lombardia | 53.729.426.802 | 29,87 | 2.772.438.922 | 185.660.120 | 1.663.463.353 | 1.849.123.473 |
| Veneto | 17.290.496.694 | 9,61 | 892.189.790 | 185.660.120 | 535.313.874 | 720.973.994 |
| Friuli-Venezia Giulia | 4.774.121.685 | 2,65 | 246.344.723 | 185.660.120 | 147.806.834 | 333.466.954 |
| Liguria | 2.906.140.780 | 1,62 | 149.956.891 | 185.660.120 | 89.974.135 | 275.634.255 |
| Emilia-Romagna | 11.844.231.368 | 6,58 | 611.162.449 | 185.660.120 | 366.697.469 | 552.357.589 |
| Toscana | 5.823.153.447 | 3,24 | 300.474.772 | 185.660.120 | 180.284.863 | 365.944.983 |
| Umbria | 4.001.683.570 | 2,22 | 206.486.909 | 185.660.120 | 123.892.146 | 309.552.266 |
| Marche | 3.224.732.848 | 1,79 | 166.396.245 | 185.660.120 | 99.837.747 | 285.497.867 |
| Lazio | 9.452.260.299 | 5,25 | 487.736.719 | 185.660.120 | 292.642.032 | 478.302.152 |
| Abruzzo | 6.274.491.170 | 3,49 | 323.763.803 | 185.660.120 | 194.258.282 | 379.918.402 |
| Molise | 966.519.615 | 0,54 | 49.872.421 | 185.660.120 | 29.923.453 | 215.583.573 |
| Campania | 2.288.132.488 | 1,27 | 118.067.658 | 185.660.120 | 70.840.595 | 256.500.715 |
| Puglia | 167.089.200 | 0,09 | 8.621.804 | 185.660.120 | 5.173.083 | 190.833.203 |
| Basilicata | 250.814.515 | 0,14 | 12.942.031 | 185.660.120 | 7.765.219 | 193.425.339 |
| Calabria | 2.051.638.674 | 1,14 | 105.864.575 | 185.660.120 | 63.518.745 | 249.178.865 |
| Sicilia | 1.564.041.954 | 0,87 | 80.704.579 | 185.660.120 | 48.422.748 | 234.082.868 |
| Sardegna | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| Bolzano (*) | | | | 185.660.120 | 401.766.602 | 587.426.722 |
| Trento (*) | 25.953.910.182 | 14,43 | 1.339.222.007 | 185.660.120 | 401.766.602 | 587.426.722 |
| TOTALI | 179.903.184.643 | 100,00 | 9.283.006.000 | 3.713.202.400 | 5.569.803.600 | 9.283.006.000 |

(*) I dati della colonna A sono stati forniti aggregati per il Trentino-Alto Adige.

**99A4848**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1999.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Paola.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. 1201 dell'11 maggio 1999 con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Paola ha comunicato il mancato funzionamento dal 14 al 15 maggio 1999 per disinfestazione e derattizzazione dei locali dell'ufficio;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Paola nei giorni 14 e 15 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 28 maggio 1999

*Il direttore regionale:* PARDI

**99A4850**

---

DECRETO 28 maggio 1999.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo e l'ufficio del registro di Milazzo hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nel giorno 15 maggio 1999 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania, ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo e ufficio del registro di Milazzo nel giorno 15 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 maggio 1999

*Il direttore regionale:* DI GIUGNO

**99A4851**

---

DECRETO 4 giugno 1999.

**Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società «Confezioni Gefag S.n.c.», in Castellalto.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 28 febbraio 1998 con la quale la società Confezioni Gefag S.n.c., con sede in Castellalto (Teramo), ha chiesto ex art. 19, terzo e quarto comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno d'imposta 1991, iscritto nei ruoli speciali posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997, cartella

n. 7800001, per il complessivo importo di L. 71.150.110 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Vista l'istanza di rettifica prodotta in data 2 novembre 1998, con la quale la società Confezioni Gefag S.n.c., comunica che la richiesta di maggiore rateazione deve intendersi ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Viste le nuove determinazioni assunte con la circolare ministeriale n. 260/E del 5 novembre 1998, in base alle quali, al fine di rendere più efficace e tempestiva l'azione amministrativa nei confronti dei contribuenti, si è riconosciuta ai direttori regionali la competenza ad accordare le agevolazioni previste dagli articoli 19, terzo e quarto comma, e 39, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati;

Ritenuto che nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti:

Considerato inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 14.230.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 56.920.110;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento della attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 56.920.110 dovuto dalla società Confezioni Gefag S.n.c., è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Il centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due rate consecutive determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli;

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 4 giugno 1999

*Il direttore regionale:* TROMBINO

**99A4852**

---

DECRETO 8 giugno 1999.

**Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società «Cavotto & C. S.n.c.», in Pescara.**

## IL DIRETTORE REGIONALE
### DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 9 febbraio 1998 con la quale la società «Cavotto & C. S.n.c.», con sede in Pescara, via Tirino n. 62, ha chiesto ex art. 19, quarto comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo alle sanzioni I.V.A. afferenti l'anno d'imposta 1991, iscritte nei ruoli speciali posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1997, per il complessivo importo di L. 28.688.419, oltre alla trasformazione delle soprattasse e pene pecuniarie iscritte nei ruoli speciali in interesse sostitutivo del 9% annuo, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Viste le nuove determinazioni assunte con la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, in base alle quali, al fine di rendere più efficace e tempestiva l'azione amministrativa nei confronti dei contribuenti, si è riconosciuta ai direttori regionali la competenza ad accordare le agevolazioni previste dagli articoli 19, terzo e quarto comma, e 39, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati;

Ritenuto che nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti:

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione anche delle sanzioni

iscritte nei ruoli speciali, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

Alla società «Cavotto & C. s.n.c.» è concessa la trasformazione della pena pecuniaria iscritta a ruolo in interesse sostitutivo del 9% annuo ed il carico di L. 28.688.419 è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

La sezione staccata di Pescara dovrà:

emettere il provvedimento attuativo della concessa dilazione di pagamento;

calcolare l'importo degli interessi sostitutivi del 9%, dovuti in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, da conteggiare solo sulle somme dovute a titolo di imposta;

indicare l'importo degli interessi dovuti per prolungata rateazione calcolati, ex art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, sull'intero oggetto del provvedimento di rateizzazione, ivi compresa l'eventuale quota di interessi sostitutivi del 9% (debito di imposta + interessi per ritardata iscrizione a ruolo + interessi sostitutivi) alle scadenze stabilite;

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli;

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 8 giugno 1999

*Il direttore regionale:* TROMBINO

**99A4853**

DECRETO 11 giugno 1999.

**Misura e modalità di versamento all'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1999 dalle imprese esercenti attività assicurativa.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto in particolare l'art. 4, comma 26, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, ed ha previsto che il contributo è versato direttamente all'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 1999 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'I.S.V.A.P.;

Visto il provvedimento in data 11 dicembre 1997 del presidente dell'I.S.V.A.P., con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del nove per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio del 1998 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese;

Visto il verbale della seduta del consiglio dell'I.S.V.A.P. del 13 novembre 1998 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 1999, pari a lire 66,1 miliardi;

Vista la comunicazione dell'I.S.V.A.P. del 12 febbraio 1999, con la quale viene indicato il fabbisogno per il 1999 in lire 46,5 miliardi, al netto dell'avanzo di amministrazione;

Vista la comunicazione dell'I.S.V.A.P. del 14 maggio 1999, con la quale viene indicato l'ammontare dei premi incassati rispettivamente dalle imprese del ramo assicurazioni e del ramo riassicurazioni;

Ritenuto che, al fine di assicurare una tempestiva liquidità, è necessario che il contributo sia versato in due rate annuali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1999 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,70 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1998, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 1999 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,20 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1998.

3. Il contributo di vigilanza di cui al presente decreto è depurato dell'aliquota per gli oneri di gestione fissata, con provvedimento del presidente dell'I.S.V.A.P., in data 11 dicembre 1997, al 9% dei premi assicurativi, incassati nell'esercizio 1998.

Art. 2.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1999 dovrà essere versato dalle imprese di assicurazione in unica soluzione entro il 31 luglio 1999.

2. A decorrere dall'anno 2000 il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto entro il 31 gennaio, pari al trenta per cento del contributo versato per l'anno precedente, ed una a saldo entro il 31 luglio, calcolata sulla base delle aliquote, determinate con decreto del Ministro delle finanze, per l'anno di riferimento.

Art. 3.

1. L'I.S.V.A.P. provvederà a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1999

*Il Ministro:* VISCO

**99A4903**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 maggio 1999.

**Fissazione dei saggi di interesse per mutui a favore degli enti locali, enti vari e cooperative edilizie.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge n. 442 del 3 aprile 1933;

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 479, con il quale è stato, tra l'altro, istituito l'INPDAP;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPDAP n. 956 del 31 marzo 1999;

Decreta:

Il saggio d'interesse sui finanziamenti deliberati a favore degli enti locali, enti vari, e cooperative edilizie e sugli sconti di annualità statali e regionali è fissato al 6% per tutte le tipologie di mutuo.

Sull'importo di tutte le somministrazioni predette si trattengono in anticipo:

*a)* una somma pari allo 0,50% per spese di amministrazione,

*b)* un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari allo 0,50% quale che sia la durata del mutuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1999

*Il Ministro:* AMATO

**99A4632**

DECRETO 10 giugno 1999.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 14 maggio 1999 e scadenza 15 maggio 2001, quinta e sesta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 57.915 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 e 24 maggio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 14 maggio 1999 e scadenza 15 maggio 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 maggio 1999 e scadenza 15 maggio 2001, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 maggio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate illimitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire con le modalità indicate nell'art. 8 del citato decreto ministeriale del 10 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 10 giugno 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 10 maggio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 giugno 1999 con le modalità indicate all'art. 13 del citato decreto ministeriale del 10 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale del 10 maggio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto ministeriale del 10 maggio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 giugno 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento,

apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo n. 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà tramesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1999

*Il Ministro:* AMATO

**99A4849**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 1999.

**Sospensione dell'efficacia del decreto di trasferimento di titolarità della specialità medicinale «Zolistam».**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 153/1999 del 16 febbraio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1999 con il quale è stato autorizzato il trasferimento di titolarità dalla società Laboratori farmaceutici Vita S.r.l. alla società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., della specialità medicinale ZOLISTAM nelle confezioni:

10 compresse da 10 mg blister;
A.I.C. n. 032311019;

15 compresse da 10 mg blister;
A.I.C. n. 032311021;

30 compresse da 10 mg blister;
A.I.C. n. 032311033;

10 compresse da 10 mg tubo securitainer;
A.I.C. n. 032311045;

15 compresse da 10 mg tubo securitainer;
A.I.C. n. 032311058;

30 compresse da 10 mg tubo securitainer;
A.I.C. n. 032311060;

Vista la domanda con la quale la società A.C.R.A.F. chiede la sospensione dell'efficacia del suddetto provvedimento;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza medesima;

Decreta:

È sospesa l'efficacia del decreto AIC/UAC n. 153/1999 del 16 febbraio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1999 concernente il trasferimento di titolarità della specialità medicinale «Zolistam» dalla società Laboratori farmaceutici Vita S.r.l. alla società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a.

Roma, 24 maggio 1999

*Il dirigente generale:* MARTINI

**99A4766**

## MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 9 aprile 1999.

**Riclassificazione della specialità medicinale a base di flutamide denominata «Flutamide», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 285, del 19 giugno 1998, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinale del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1998, serie generale n. 170, nel quale è autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica «Flutamide» della Ipsen S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 105 compresse per uso orale da 250 mg A.I.C. n. 031580032/G in classe A);

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 27 maggio 1998, del 13 ottobre 1998 — rettificata il 27 gennaio 1999 — nonché dell'11 novembre 1998 con la quale è stata decisa la riclassificazione in classe C) della specialità medicinale a denominazione generica «Flutamide Ipsen» nella confezione 105 compresse per uso orale da 250 mg della Ipsen S.p.a. per le motivazioni specificate nelle stesse deliberazioni;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Flutamide» a base di flutamide della Ipsen S.p.a., con sede in Milano, è classificata in classe C), al sensi dell'art. 8, comma 10,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 105 compresse per uso orale da 250 mg A.I.C. n. 031580032/G.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1999

*Il Ministro*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1999*
*Registro n. 1 Sanità, foglio n. 109*

**99A4856**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 1999.

**Autorizzazione alla società E.L.T.I. - European Lift Testing Italia, in Roma, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la società E.L.T.I. - European Lift Testing Italia, con sede in Roma, via Bargoni n. 8, in forza dell'art. 9 delle citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

1. La società E.L.T.I. è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

*Il direttore generale:* VISCONTI

**99A4855**

DECRETO 7 giugno 1999.

**Autorizzazione alla società Cert 2000, in Firenze, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la società Cert 2000, con sede in Firenze, via Villamagna n. 98, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Cert 2000 è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G.

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

*Il direttore generale:* VISCONTI

**99A4796**

DECRETO 7 giugno 1999.

**Autorizzazione alla società Eurocert S.r.l., in Macerata, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la società Eurocert S.r.l., con sede in Macerata, via Carradori n. 88, in forza dell'art. 9 delle citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Eurocert S.r.l. è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

*Il direttore generale:* VISCONTI

**99A4797**

---

DECRETO 7 giugno 1999.

**Autorizzazione alla ditta Working Group Gamba, in Torino, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la ditta Working Group Gamba, con sede in Torino, piazza Savoia n. 4, in forza dell'art. 9 delle citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La ditta Working Group Gamba è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

*Il direttore generale:* VISCONTI

**99A4798**

---

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 maggio 1999.

**Rettifica al decreto ministeriale 31 marzo 1999, recante «Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1999 recante «Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 1999, in particolare la varietà Haymarker Plus della specie veccia comune;

Vista la domanda di iscrizione presentata in data 10 luglio 1996 dalla società Continental Semences S.n.c. di Traversetolo (Parma) di una varietà di veccia vellutata, veccia di narbonne denominata Early Namoi Type;

Vista la richiesta presentata in data 18 dicembre 1997 dalla società Continental Semences di Traversetolo (Parma) volta a modificare la denominazione della varietà di veccia vellutata, veccia di narbonne Early Namoi Type in Haymarker Plus;

Ritenuta la necessità di modificare la specie della varietà Haymarker Plus inserita nel citato decreto ministeriale 31 marzo 1999;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza dei Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

*Articolo unico*

La specie veccia comune della varietà Haymarker Plus inserita nel decreto ministeriale 31 marzo 1999 recante «Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 100 del 30 aprile, è rettificata in veccia vellutata, veccia di narbonne.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 maggio 1999

*Il direttore generale:* DI SALVO

**99A4857**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 23 aprile 1999.

**Integrazioni al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque della regione Veneto, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1997.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto la delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modificazioni concernente il programma triennale di tutela ambientale 1994/96;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in particolare l'art. 6 della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Visto il decreto ministeriale protocollo n. 10050/ARS/M/DI/G/SP del 15 maggio 1998 con il quale è stato integrato il piano straordinario della regione Veneto;

Visto la delibera della giunta regionale della regione Veneto n. 3006 del 4 agosto 1998, avente ad oggetto «Legge n. 135/1997 art. 6 - P.T.T.A. 1994/96. Integrazione del piano straordinario del Ministero dell'ambiente per la realizzazione di sistemi di collettamento e depurazione fognature»;

Considerato che occorre nuovamente integrare l'allegato 2 del decreto 29 luglio 1997 della regione Veneto con le tabelle *D*, *F* e *G*, nonché aggiornare le tabelle *C* ed *E* allegate al decreto ministeriale 15 maggio 1998 protocollo n. 10050/ARS/M/DI/G/SP;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 2 del piano straordinario della regione Veneto approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC, è integrato con le tabelle *D*, *F* e *G*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle *C* ed *E* allegate al decreto ministeriale 15 maggio 1998 protocollo n. 10050/ARS/M/DI/G/SP sono rispettivamente integrate con gli interventi di cui agli allegati prospetti 1 e 2 al presente decreto.

Art. 3.

I finanziamenti degli interventi indicati nelle tabelle *C*, *D*, *E*, *F* e *G* di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono soggetti a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC.

Roma, 23 aprile 1999

*Il Ministro:* RONCHI

REGIONE VENETO - LEGGE 23 MAGGIO 1997 N. 135
«PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLA ACQUE REFLUE»

TABELLA *F*
elenco dei ribassi d'asta
e delle economie

**Area programmata «A» - Settore d'intervento 2**

| Legge di finanziamento | Nr. identif. /PTTA | Intervento | Economie disponibili importo in lire |
|---|---|---|---|
| 283/89 | 1 | Realizzazione impianto di depurazione e collettori fognari | L. 156.453.161 |
| 283/89 | 2 | Ampliamento impiamto di depurazione | L. 157.500.000 |
| 283/89 | 4a | Ampliamento impianto e fitodepurazione Domegge | L. 81.895.246 |
| 283/89 | 4b | Ampliamento impianto e ampliamento fognature Pieve di Cadore | L. 46.025.709 |
| 283/89 | 5 | Realizzazione sistema fognario e impianto di depurazione San Vito di Cadore | L. 126.707.790 |
| 283/89 | 7 | Ampliamento foggatura comunale | L. 202.771.687 |
| 283/89 | 10a | Ampliamento impianto di depurazione Abano | L. 63.150.000 |
| 283/89 | 10b | Ampliamento impianto di depurazione Montegrotto Terme | L. 52.969.000 |
| 283/89 | 11a | Ampliamento impianto di depurazione consortile e collettore fognario Selvazzano | L. 234.490.000 |
| 283/89 | 11b | Ampliamento impianto di depurazione a servizio di Cervarese, Santa Croce e Teolo | L. 30.956.006 |
| 283/89 | 12 | Ampliamento impianto di depurazione | L. 31.734.000 |
| 283/89 | 13 | Ampliamento impianto di depurazione di Casale | L. 354.268.979 |
| 283/89 | 14 | Ampliamento impianto di depurazione | L. 295.929.000 |
| 283/89 | 15b | Ampliamento rete fognaria comunale di Grisignano di Zocco | L. 173.787.000 |
| 283/89 | 16 | Ampliamento impianto di depurazione | L. 288.504.433 |
| 283/89 | 17a | Fitodepurazione | L. 4.281.562 |
| 283/89 | 17b | Fitodepurazione | L. 8.702.500 |
| 283/89 | 17c | Fitodepurazione | L. 7.965.500 |
| 283/89 | 17d | Fitodepurazione | L. 19.522.500 |
| 283/89 | 18 | Ampliamento impianto di depurazione e rete fognaria | L. 321.839.500 |
| 283/89 | 19 | Ampliamento impianto di depurazione e integrazione rete fognaria | L. 363.696.174 |
| 283/89 | 20 | Completamento rete fognaria Cappella M., Fregona, ecc | L. 7.816.500 |
| 283/89 | 21 | Ampliamento impianto di depurazione | L. 35.671.481 |
| 283/89 | 22 | Ampliamento impianto di depurazione con fitodepurazione | L. 96.755.000 |
| 283/89 | 23 | Ampliamento della fognatura comunale di vari comuni della Val d'Alpone | L. 258.398.000 |
| 283/89 | 24 | Ampliamento impianto di depurazione | L. 189.142.762 |
| 283/89 | 25 | Raddoppio del collettore S.Vigilio-Cisano | L. 560.063.500 |

| Legge di finanziamento | Nr. identif. /PTTA | Intervento | Economie disponibili importo in lire |
|---|---|---|---|
| 283/89 | 26 | Ampliamento della fognatura comunale | L. 47.684.187 |
| 283/89 | 27 | Ampliamento impianto di depurazione | L. 97.790.000 |
| 283/89 e 183/89 | 28 | Ampliamento impianto di depurazione e rete fognaria | L. 96.009.820 |
| 283/89, 7/86, 183/89 | 29a | Ampliamento impianto di depurazione di Treviso | L. 356.465.840 |
| 283/89 | 51 | Ripristino e completamento collettore Lago di Garda | L. 237.888.238 |
| 195/91 | 71 | Valorizzazione del paesaggio agrario isola della Donzella | L. 10.332.636 |
| 283/89 | 537 | Completamento impianto di depurazione | L. 128.836.169 |

| | |
|---|---|
| **Totale economie** | **L. 5.146.003.880** |

TABELLA *D*
interv. da finanziare con ribassi d'asta ed economie

| Prov | Comune | Aree obiettivi UE | Soggetto attuatore | Titolo dell'intervento | Corpo ricettore | Costo dell'opera (in milioni) | Importo richiesto (in milioni) | Importo cofinanz (in milioni) | Fonte di cofinanz | Tariffe applicate | Accantanamento investimenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicenza | Malo, Isola Vicent., ecc | | Consorzio Gestione - Vi-2 | Estensione collettori consortili e collettore di scarico dell'impianto di Isola Vicentina | mare | L. 3.600 | L. 1.800 | L. 1.800 | Cons. | | |
| Vicenza | Asiago | | Com. Mont. dell'Altop. dei 7 comuni | Ampliamento depuratore di Asiago | fiume | L. 1.600 | L. 800 | L. 800 | Com. Mont. | | |
| Belluno | Feltre | 5b | comune di Feltre | Ampliamento fognature in comune di Feltre | fiume | L. 1.800 | L. 900 | L. 900 | comune | | |
| Treviso | Gaiarine, Codognè, ecc. | 5b | Cons. Intercom. | Schema fognario e depurativo di Gaiarine | fiume | L. 1.600 | L. 800 | L. 800 | Cons. | | |
| Treviso | Cordignano, Cappella M., ecc | | Cons. Intercom. - Cordignano | Ampliamento reti di raccolta reflui nei comuni del Consorzio di Cordignano | fiume | L. 1.692 | L. 846 | L. 846 | Cons. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Totale Generale** | | **L. 10.292** | **L. 5.146** | **L. 5.146** | | | |

TABELLA *G*
risorse PTTA disponibili

| Legge di finanziamento | Piano di appartenenza | | Importo disponibile in Lire |
|---|---|---|---|
| 283/89 | PTTA 1994/96 | Bacini idrografici - settore risorse idriche (differenza tra importo disponibile Tab. F e importo riallocato Tab. D) | L. 3.880,0 |

Totale L. 3.880,0

PROSPETTO 1

| Prov | Comune | Aree obiettivi UE | Soggetto attuatore | Titolo dell'intervento | Corpo ricettore | Stato della progettaz | Costo dell'opera (in milioni) | Importo da revoca (in milioni) | Importo cofinanz (in | Fonte di cofinanz | Tariffe applicate | Accantonamento investiment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verona | Cologna Veneta, ecc. | 1 | CISIAG di Legnago | Estensione della rete fognaria recapitante a Cologna Veneta (VR) | 0 | definitivo | L. 4.100 | L. 3.000 | L. 1.100 | Ente | | |
| Rovigo | Adria, Loreo, Rosolina | 2 e 5b | Cons. Acqued. Medio Delta Po | Estensione collettori recapitanti all'impianto di Contarina (RO) | 0 | esecutivo | L. 4.000 | L. 2.089 | L. 1.911 | | | |
| Treviso | Semaglia della Battaglia | 1 | conumi vari | Collettori e impianto di depurazione di Semaglia della Battaglia (TV) - 1° lotto | 0 | generale | L. 3.000 | L. 2.000 | L. 1.000 | Enti locali | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Totale | | L. 11.100 | L. 7.089 | L. 4.011 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

PROSPETTO 2

| Legge di finanziamento | Piano di appartenenza | Intervento da revocare e/o revocati | Importo da revocare (in milioni) |
|---|---|---|---|
| 493/93 | P.T.T.A. 94/96 | Impianto trattamento RSU del bacino PD4 | L. 7.089 |
| | | | |
| | | Totale | L. 7.089 |

99A4854

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 giugno 1999.

**Istituzione di un Fondo di garanzia della liquidazione nelle operazioni stipulate sui titoli del comparto azionario quotati in Borsa e nel «Nuovo mercato».**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 69, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

In attesa della ridefinizione della normativa sui sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;

Ravvisata la necessità, ai fini del contenimento del rischio sistemico, di assicurare la garanzia della liquidazione dei contratti aventi a oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificati rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi, negoziati anche nei mercati di nuova istituzione;

Ravvisata altresì l'esigenza di assicurare la continuità del sistema di garanzia della compensazione e della liquidazione;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Dispone:

Art. 1.

*Fondo di garanzia della liquidazione*

1. È istituito un Fondo di garanzia della liquidazione destinato esclusivamente a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione dei contratti aventi ad oggetto azioni, obbligazioni convertibili, warrant, covered warrant e certificati rappresentativi di quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi negoziati in Borsa o nel Nuovo mercato, fatta eccezione per i contratti di cui all'art. 6, lettera *d)*, del regolamento Consob approvato con delibera 11768 del 23 dicembre 1998 aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano in misura superiore al 10 per cento da quelli ufficiali rilevati nel mercato di riferimento e per i contratti di riporto accesi il giorno di liquidazione nel quale si verifica l'inadempimento.

2. La gestione del Fondo è affidata dalla società di gestione dei mercati indicati al comma precedente ad una società per azioni con sede legale in Italia.

3. Partecipano al Fondo gli aderenti al servizio di compensazione e di liquidazione che dichiarano al gestore dello stesso l'intenzione di avvalersi di tale servizio per liquidare i contratti di cui al comma 1.

4. Ai fini della partecipazione al Fondo gli aderenti sottoscrivono un atto di adesione predisposto dalla società di gestione del Fondo.

5. Con regolamento approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, la società di gestione del Fondo determina le modalità e i termini dei versamenti dei partecipanti, nonché i casi, le modalità e i termini per la restituzione degli stessi.

6. Le attività di pertinenza del Fondo sono depositate dalla società che lo gestisce in un conto intestato al Fondo stesso, aperto presso primarie banche.

Art. 2.

*Misura del versamento*

1. La misura del versamento dovuto da ciascun partecipante al Fondo è pari allo 0,50 per cento della media giornaliera del controvalore dei saldi bilaterali in titoli aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, presentati dal partecipante al servizio di compensazione e di liquidazione negli ultimi due mesi di operatività; per ciascun giorno di liquidazione il controvalore è ottenuto valutando i saldi bilaterali relativi a ciascuna specie di titolo al prezzo ufficiale del giorno precedente.

2. Il versamento dovuto da ciascun partecipante viene calcolato con cadenza mensile. Le variazioni del versamento sono rilevanti ai fini dell'integrazione o della restituzione dell'ammontare già costituito solo se superiori ai seguenti livelli:

per versamenti fino a un importo di euro 100.000: 10% con un minimo di euro 2.500;

per versamenti maggiori di euro 100.000 e fino a euro 500.000: 5% con un minimo di euro 10.000;

per versamenti oltre euro 500.000: 2,5% con un minimo di euro 25.000.

3. La società che gestisce il Fondo comunica ai partecipanti le variazioni rilevanti ai sensi del precedente comma.

4. In ogni caso, il versamento dovuto dal partecipante non può essere inferiore a euro 5.000.

5. I nuovi partecipanti sono tenuti a un versamento pari a euro 5.000.

Art. 3.

*Intervento del Fondo in caso di inadempimento nella liquidazione*

1. In caso di inadempimento degli obblighi di copertura dei saldi finali debitori da parte di un partecipante, il gestore del servizio di compensazione e di liquidazione ne dà tempestiva comunicazione alla società che gestisce il Fondo.

2. La società che gestisce il Fondo provvede alla copertura dei saldi dell'inadempiente, impiegando le somme da questi versate e, in caso di insufficienza, le somme corrisposte dagli altri partecipanti, in proporzione alla quota versata da ciascuno. Qualora l'ammontare del Fondo risulti complessivamente insufficiente,

la società che lo gestisce chiede alle banche partecipanti, in misura proporzionale alla quota versata da ciascuna, versamenti integrativi per un ammontare tale da consentire la copertura di quanto dovuto.

3. Nel caso in cui l'intervento del Fondo sia di importo non superiore alla somma versata dall'inadempiente, questi è tenuto ad un nuovo versamento di importo pari alla somma utilizzata per l'intervento.

4. Nel caso in cui l'intervento del Fondo sia di importo superiore alla somma versata dall'inadempiente, il Fondo:

*a)* subentra nella posizione contrattuale delle controparti dell'inadempiente nei contratti che sono in liquidazione il giorno nel quale si verifica l'inadempimento;

*b)* subentra nella posizione contrattuale dell'inadempiente nei contratti di riporto da questi accesi nella liquidazione nella quale si verifica l'inadempimento e nei contratti di cui all'art. 6, lettera *d)*, del regolamento Consob approvato con delibera 11768 del 23 dicembre 1998 aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano in misura superiore al 10 per cento da quelli ufficiali rilevati nel mercato di riferimento;

*c)* subentra nei debiti e nei crediti dell'inadempiente conseguenti all'annullamento delle disposizioni e dei compensi da questi dati e ricevuti;

*d)* acquisisce la disponibilità degli strumenti finanziari e dei mezzi di pagamento risultanti a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione.

5. Qualora l'importo dell'inadempimento sia superiore alla somma versata dall'inadempiente, la società che gestisce il Fondo ne dà immediata comunicazione alla Consob e alla società di gestione dei mercati indicati all'art. 1, comma 1.

Art. 4.

*Stralcio dei contratti esclusi dalla garanzia*

1. Nel caso in cui l'intervento del Fondo sia di importo superiore alla somma versata dall'inadempiente, successivamente alla chiusura della liquidazione la società che gestisce il Fondo, sulla base delle comunicazioni ricevute dai commissari di cui all'art. 72 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, calcola le restituzioni ed i pagamenti necessari per lo stralcio dei contratti non garantiti e dei compensi dati e ricevuti dall'inadempiente.

2. La società provvede alle operazioni di incasso, pagamento, consegna e ritiro, conseguenti allo stralcio, nei confronti delle controparti dell'inadempiente, impiegando le eventuali disponibilità risultanti a credito dell'inadempiente a seguito della chiusura della liquidazione e, qualora esse risultino insufficienti, i versamenti degli altri partecipanti, in proporzione alla quota versata da ciascuno. Qualora l'ammontare del Fondo risulti complessivamente insufficiente, la società che lo gestisce chiede alle banche partecipanti versamenti integrativi per un ammontare tale da consentire la copertura di quanto dovuto.

Art. 5.

*Reintegrazione del Fondo*

1. Nel caso in cui l'intervento del Fondo comporti l'utilizzo dei versamenti effettuati dai partecipanti, questi provvedono a nuovi versamenti, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 5.

Art. 6.

*Realizzazione delle attività residue dell'inadempiente*

1. Al termine delle operazioni di cui all'art. 4, la società che gestisce il Fondo vende sul mercato gli strumenti finanziari dell'inadempiente di cui abbia la disponibilità.

Art. 7.

*Ripartizione delle perdite*

1. Nel caso l'intervento del Fondo sia di importo superiore all'ammontare del versamento dell'inadempiente, successivamente al completamento delle operazioni di cui agli articoli 3 e 4 la società che gestisce il Fondo provvede sollecitamente al calcolo dell'esborso del Fondo stesso.

2. L'esborso è determinato detraendo dalle somme impiegate per la chiusura della liquidazione e per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti alle operazioni di stralcio di cui all'art. 4 l'ammontare complessivo dei versamenti dell'inadempiente, delle somme incassate a seguito della chiusura della liquidazione, delle somme incassate a seguito delle operazioni di stralcio e del controvalore realizzato dalla vendita di cui all'art. 6.

3. Qualora dal calcolo risulti l'esistenza di perdite, queste sono poste a carico di tutti i partecipanti in misura proporzionale alla media della somma dei saldi bilaterali in titoli, valutati ai prezzi ufficiali di ciascuna giornata di contrattazione, presentati nei trenta giorni precedenti il giorno di liquidazione in cui si è verificato l'intervento del Fondo.

4. La società che gestisce il Fondo riscuote dai partecipanti la somma corrispondente alle perdite poste a carico di ciascuno, dedotta la quota del versamento utilizzata e l'eventuale versamento integrativo, ovvero corrisponde ai partecipanti la differenza tra i versamenti utilizzati e gli eventuali versamenti integrativi, da un lato, e le perdite poste a loro carico, dall'altro.

Art. 8.

*Recupero delle perdite*

1. La società che gestisce il Fondo chiede il rilascio del certificato di credito di cui all'art. 72 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i crediti residui nei confronti dell'inadempiente.

2. La società che gestisce il Fondo promuove nei confronti dei partecipanti che non hanno adempiuto alle obbligazioni di cui agli articoli 3 e 5 le opportune azioni giudiziarie.

3. Le somme recuperate, dedotte le spese sostenute, sono distribuite tra tutti i partecipanti che hanno sopportato perdite, nella stessa proporzione in cui le perdite sono state ripartite.

Art. 9.

*Attività residue*

1. Qualora dal calcolo di cui all'art. 7 risulti un'eccedenza a favore del Fondo, questa è messa a disposizione dei commissari di cui all'art. 72 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 10.

*Inadempimento degli obblighi verso il Fondo*

1. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso il Fondo, la società che lo gestisce ne dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società di gestione del mercato.

Art. 11.

*Norme finali*

1. Dal giorno successivo alla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 5, è abrogato il capo III delle disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, 16 giugno 1999

*Il Governatore:* FAZIO

**99A4961**

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 4 giugno 1999.

**Istruzioni per l'applicazione del decreto ministeriale 2 aprile 1999 in materia di requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito «testo unico»);

Visto l'art. 106, comma 6, del testo unico, in base al quale l'Ufficio italiano dei cambi può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco generale previsto nello stesso art. 106;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 aprile 1999 recante determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera *b),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nonché a quelli che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio (di seguito «decreto»);

Considerata la necessità di precisare indicazioni di dettaglio volte a specificare le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto;

FORMULA

le seguenti disposizioni attuative:

I

*Definizioni*

Nel presente provvedimento si intende per:

«elenco generale», l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico;

«Intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco generale;

«rilascio di garanzie», l'attività indicata nell'articolo 2, comma 1, lettera *f),* del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico.

II

*Soggetti che intendono svolgere in via esclusiva attività di rilascio di garanzie*

1. Le società che intendono svolgere esclusivamente attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, devono far risultare con chiarezza tale circostanza nella formulazione statutaria dell'oggetto sociale.

2. Le società indicate nel comma precedente allegano alla domanda di iscrizione nell'elenco generale, redatta secondo quanto previsto nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 — recante modalità di iscrizione dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — documentazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento del capitale sociale nell'ammontare indicato nell'art. 2, comma 2, del decreto e la costituzione dei mezzi patrimoniali nella misura indicata nello stesso articolo.

III

*Intermediari finanziari il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attività di rilascio di garanzie o che svolgono tale attività in via prevalente.*

1. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale alla data dell'entrata in vigore del decreto il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, conformemente a quanto previsto nell'art. 3 del decreto, ovvero che svolgono in via prevalente l'attività di rilascio di garanzie, conformemente a quanto previsto nell'art. 2 del decreto, devono:

*a)* procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero dalla data di approvazione del primo bilancio dal quale risulti lo svolgimento in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie, all'adeguamento del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali ai volumi indicati nell'art. 2, comma 1, del decreto;

*b)* presentare alla Banca d'Italia domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, secondo quanto previsto nel decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996 — relativo ai criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale - e nel provvedimento della Banca d'Italia del 26 giugno 1996 — recante modalità per l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

2. Il mancato adeguamento del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali ovvero l'omessa presentazione o il rigetto della domanda d'iscrizione nell'elenco speciale comporta per gli intermediari indicati nel comma precedente l'obbligo di adottare le necessarie modifiche statutarie e di riportare immediatamente l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate e dei proventi prodotti da esse al di sotto dei limiti indicati nell'art. 2, comma 2, del decreto.

3. L'accertamento della sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 2 del decreto rientra nella responsabilità dell'organo amministrativo degli intermediari finanziari che vi procede, per ogni esercizio concluso, con apposita delibera assunta immediatamente a seguito dell'approvazione del bilancio.

IV

*Comunicazioni*

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, gli intermediari finanziari che effettuano operazioni di concessione di rilascio di garanzie devono trasmettere all'Ufficio italiano dei cambi, per ciascun esercizio concluso:

*a)* copia del bilancio approvato completo di allegati;

*b)* un prospetto contenente, per ciascuna delle operazioni di rilascio di garanzie effettuate nel corso dell'esercizio concluso, l'indicazione della data e dell'importo garantito;

*c)* copia della delibera dell'organo amministrativo nella quale viene riscontrata l'eventuale sussistenza della condizione di prevalenza prevista nell'art. 2, comma 2, del decreto;

*d)* copia della delibera assembleare con la quale si procede all'eventuale aumento del capitale e del relativo provvedimento di omologa;

*e)* documentazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento del capitale sociale nell'ammontare indicato nell'art. 2, comma 2, del decreto e la costituzione di mezzi patrimoniali nella misura indicata nello stesso articolo.

2. Il termine per le comunicazioni previste nel comma precedente è di trenta giorni dall'approvazione del bilancio per i documenti indicati nelle lettere *a), b)* e *c)* e di sei mesi dall'approvazione del bilancio per i documenti indicati nelle lettere *d)* e *e).*

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale alla data dell'entrata in vigore del decreto, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento esclusivo dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie, provvedono a trasmettere all'Ufficio italiano dei cambi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto:

*a)* copia della delibera assembleare con la quale si procede, ove necessario, all'aumento del capitale sociale;

*b)* documentazione idonea ad attestare l'avvenuto versamento del capitale sociale nell'ammontare indicato nell'art. 2, comma 2, del decreto e la costituzione dei mezzi patrimoniali nella misura indicata nello stesso articolo,

ovvero

*c)* copia dello statuto adeguatamente modificato nel quale, nella parte relativa all'oggetto sociale, si preveda l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie in via non esclusiva, unitamente a copia del provvedimento di omologa.

V

*Disposizioni finali*

1. Tutte le comunicazioni e le informazioni trasmesse ai sensi del presente provvedimento sono accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante della società interessata che ne attesta la rispondenza al vero.

2. Le disposizioni del presente provvedimento rivolte agli intermediari finanziari sono formulate ai sensi dell'art. 106, comma 6, del testo unico. Eventuali violazioni possono essere valutate anche ai sensi dell'art. 111 del testo unico.

3. Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano agli intermediari iscritti anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico.

Roma, 4 giugno 1999

*Il direttore generale:* CIAMPICALI

NOTA ESPLICATIVA

Con il decreto ministeriale del 2 aprile 1999 (di seguito: «Decreto») sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera *b),* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), speciali requisiti patrimoniali per gli intermediari che svolgono nei confronti del pubblico l'attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie.

In particolare, i soggetti che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in via prevalente l'attività di rilascio di garanzie devono possedere un capitale sociale versato di almeno due miliardi di lire e mezzi patrimoniali pari o superiori all'ammontare previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *a),* del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario. Tale ammontare è stabilito nella somma di almeno dieci miliardi di lire.

Le disposizioni del decreto sono rivolte sia alle società che presentano domanda di iscrizione nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario sia agli intermediari finanziari già iscritti in esso. Per i primi, l'esistenza del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali negli ammontari previsti costituisce condizione necessaria per l'iscrizione; i secondi devono procedere ad adeguarsi alle indicazioni del decreto entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore di esso, qualora l'oggetto sociale preveda lo svolgimento esclusivo dell'attività di rilascio di garanzie, ovvero, qualora svolgano tale attività in via prevalente, entro sei mesi dalla data dell'approvazione del primo bilancio dal quale risulti la prevalenza.

In applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 13 maggio 1996, gli intermediari che rientrano nelle ipotesi previste dal decreto dovranno, a seguito della costituzione dei mezzi patrimoniali richiesti, avanzare domanda di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

Le istruzioni contenute nel provvedimento sono intese, da un lato, a coordinare l'applicazione delle disposizioni del decreto con lo svolgimento del procedimento di iscrizione nell'elenco generale e, dall'altro lato, a consentire l'effettuazione dei controlli previsti nei confronti degli intermediari iscritti.

Al riguardo, particolare attenzione va prestata alla verifica circa la sussistenza della condizione di prevalenza nello svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie. Tale verifica rientra nella responsabilità dell'organo amministrativo degli intermediari che deve procedervi per ogni esercizio concluso. La delibera con la quale si accerta la condizione di prevalenza deve essere trasmessa in copia all'Ufficio italiano dei cambi. Forma oggetto di trasmissione in copia anche la documentazione relativa al processo di adeguamento ai previsti requisiti patrimoniali.

Un compito significativo per la corretta ed efficace attuazione della disciplina introdotta dal decreto spetta ai collegi sindacali, nell'ambito delle funzioni di controllo ad essi affidate dal testo unico bancario. Gli organi sindacali, in particolare, solleciteranno l'attenzione sulla verifica dei presupposti di prevalenza e vigileranno sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto e nel presente provvedimento.

**99A4858**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 17 giugno 1999*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0340 |
| Yen giapponese | 123,97 |
| Dracma greca | 323,35 |
| Corona danese | 7,4314 |
| Corona svedese | 8,7945 |
| Sterlina | 0,64810 |
| Corona norvegese | 8,1510 |
| Corona ceca | 37,013 |
| Lira cipriota | 0,57777 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 249,22 |
| Zloty polacco | 4,0528 |
| Tallero sloveno | 195,9441 |
| Franco svizzero | 1,5976 |
| Dollaro canadese | 1,5046 |
| Dollaro australiano | 1,5690 |
| Dollaro neozelandese | 1,9309 |
| Rand sudafricano | 6,2867 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**99A4968**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetine Stada»

*Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 303 del 12 gennaio 1999*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUOXETINE STADA nelle forme, confezioni: 12 capsule rigide in blister da 20 mg, 14 capsule rigide in blister da 20 mg, 20 capsule rigide in blister da 20 mg, 28 capsule rigide in blister da 20 mg, 30 capsule rigide in blister da 20 mg, 50 capsule rigide in blister da 20 mg, 60 capsule rigide in blister da 20 mg, 70 capsule rigide in blister da 20 mg, 90 capsule rigide in blister da 20 mg, 98 capsule rigide in blister da 20 mg, 100 capsule rigide in blister da 20 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Fluoxetine Stada» 12 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207011/M (in base 10), 10MX93 (in base 32); classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 14 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207023/M (in base 10), 10MX9H (in base 32); classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 20 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207035/M (in base 10), 10MX9V (in base 32); classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 28 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207047/M (in base 10), 10MXB7 (in base 32); classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 30 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207050/M (in base 10), 10MXBB (in base 32); classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 50 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207062/M (in base 10), 10MXBQ (in base 32); classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 60 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207074/M (in base 10), 10MXC2 (in base 32); classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 70 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207086/M (in base 10), 10MXCG (in base 32); classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 90 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207098/M (in base 10), 10MXCU (in base 32); classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 98 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207100/M (in base 10), 10MXCW (in base 32); classe «C»;

«Fluoxetine Stada» 100 capsule rigide in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 034207112/M (in base 10), 10MXD8 (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Stada Arzneimittel AG - Stadastr. 2-18 61118 - Bad Vilbel - Germania.

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Siegfried Pharma AG Untere Bruhlstrasse 4, CH 4800 Zofingen Svizzera, il confezionamento nello stabilimento della Stada Arzneimittel AG Stadastr. 2, D 18 61118 Bad Vilbel - Germania;

Composizione: 1 capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a 20 mg di fluoxetina;

eccipienti: lattosio, amido di mais, silice anidra colloidale, talco, stearato di magnesio, blu brillante (E133), eritrosina (E127), laurisolfato di sodio, gelatina, gommalacca in scaglie, idrossido di potassio, nero ossido di ferro (E172) e biossido di titanio (E171).

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati approvati, allegati al presente decreto.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A4773**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lamisil»

*Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 345 del 12 maggio 1999*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LAMISIL, nelle forme, confezioni: DermGel gel dermatologico 1% da 5, 15 e 30 g e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Lamisil» DermGel gel dermatologico 1% tubo da 5 g;

A.I.C. n. 028176079/M (in base 10), 0UVVQH (in base 32); classe «C»;

«Lamisil» DermGel gel dermatologico 1% tubo da 15 g;

A.I.C. n. 028176081/M (in base 10), 0UVVQK (in base 32); classe «C»;

«Lamisil» DermGel gel dermatologico 1% tubo da 30 g;

A.I.C. n. 028176093/M (in base 10), 0UVVQX (in base 32); classe «C»;

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. - Origgio (Varese) s.s. 233 km 20,5.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuate presso lo stabilimento della Novartis Pharma GmbH Norimberga (D).

Composizione: 1g di gel contiene:

principio attivo: terbinafina 10 mg;

eccipienti: acqua depurata, etanolo, isopropile miristato, polisorbato 20, carbomer 934P (senza benzene), sorbitan monolaurato, alcol benzilico, sodio idrossido, idrossitoluene butilato.

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche della cute causate da dermatofiti. Pityriasis (tinea) versicolor.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A4771**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide»

*Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 346 del 24 maggio 1999*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUTAMIDE, 21 compresse da 250 mg e 84 compresse da 250 mg alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997:

«Flutamide» 21 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 034379014/MG (in base 10), 10T586 (in base 32); classe «A»;

prezzo ex factory L. 34.914 + IVA;

prezzo al pubblico L. 57.600 compresa IVA;

84 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 034379026/MG (in base 10), 10T58L (in base 32); classe «A»;

prezzo ex factory L. 139.659 + IVA;

prezzo al pubblico L. 230.500 compresa IVA.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina).

Produttore: la produzione e il controllo della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento Orion Corporation - Orionintie, 1 F-02200 Espoo - Finlandia.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 250 mg di flutamide;

eccipienti: mannitolo, sodio laurilsolfato, povidone K30, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, sodio amido glicolato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei pazienti con carcinoma della prostata in fase avanzata in cui è indicata la soppressione del testosterone: come terapia iniziale in combinazione con LHRH agonisti o associata all'orchiectomia (blocco androgenico totale). La flutamide trova indicazione anche in pazienti già trattati in precedenza con LHRH agonisti o che abbiano subito intervento di castrazione chirurgica.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può far seguire alla denominazione del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune la propria denominazione o il proprio marchio.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A4772**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopresid»

*Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 347 del 24 maggio 1999*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BLOPRESID nelle forme e confezioni: 7, 14, 20, 28, 50, 56, 98, 98×1, 100 e 300 compresse in blister da 8 mg/12,5 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997:

«Blopresid» 7 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187017/M (in base 10), 10M9S9 (in base 32);

classe «C»;

«Blopresid» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187029/M (in base 10), 10M9SP (in base 32);

classe «A» nota 73;

al prezzo ex factory di L. 13.936 + IVA;

prezzo al pubblico L. 23.000 compresa IVA;

«Blopresid» 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187031/M (in base 10), 10M9SR (in base 32);

classe «C»;

«Blopresid» 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187043/M (in base 10), 10M9T3 (in base 32);

classe «A» nota 73;

al prezzo ex factory di L. 27.871 + IVA;

prezzo al pubblico L. 46.000 compresa IVA;

«Blopresid» 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187056/M (in base 10), 10M9TJ (in base 32);

classe «C»;

«Blopresid» 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187068/M (in base 10), 10M9TW (in base 32);

classe «C»;

«Blopresid» 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187070/M (in base 10), 10M9TY (in base 32);

classe «C»;

«Blopresid» 98×1 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187082/M (in base 10), 10M9UB (in base 32);

classe «C»;

«Blopresid» 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187094/M (in base 10), 10M9UQ (in base 32);

classe «C»;

«Blopresid» 300 compresse in blister;

A.I.C. n. 034187106/M (in base 10), 10M9V2 (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a. - Via Elio Vittorini, 129 - Roma.

Produttore: la produzione, della specialità viene effettuata presso lo stabilimento della Takeda Chemical Industries Ltd Osaka Giappone, il confezionamento e il controllo presso lo stabilimento della Takeda Italia farmaceutici S.p.a. via Crosa, 26 Cerano (Novara) oppure presso la Takeda Ireland Ltd Kilruddery Bray Co Wicklow (Irlanda).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: candesartan cilexetil 8 mg e idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: calcio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, lattosio, monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale nel caso in cui la monoterapia con candesartan cilexetil o idroclorotiazide non fosse sufficiente.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A4775**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand Plus»

*Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 348 del 24 maggio 1999*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RATACAND PLUS nelle forme e confezioni: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 98, 98×1, 100 e 300 in blister e 100 compresse in flacone da 8 mg/12,5 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., e classificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997;

«Ratacand Plus» 7 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186015/M (in base 10), 10M8SZ (in base 32);

classe «C»;

«Ratacand Plus» 14 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186027/M (in base 10), 10M8TC (in base 32);

classe «A» nota 73;

al prezzo ex factory di L. 13.936 + IVA;

prezzo al pubblico L. 23.000 compresa IVA;

«Ratacand Plus» 15 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186039/M (in base 10), 10M8TR (in base 32); classe «C»;

«Ratacand Plus» 28 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186041/M (in base 10), 10M8TT (in base 32); classe «A» nota 73;

al prezzo ex factory di L. 27.871 + IVA;

prezzo al pubblico L. 46.000 compresa IVA;

«Ratacand Plus» 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186054/M (in base 10), 10M8U6 (in base 32); classe «C»;

«Ratacand Plus» 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186066/M (in base 10), 10M8UL (in base 32); classe «C»;

«Ratacand Plus» 56 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186078/M (in base 10), 10M8UY (in base 32); classe «C»;

«Ratacand Plus» 98 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186080/M (in base 10), 10M8V0 (in base 32); classe «C»;

«Ratacand Plus» 98 X1 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186092/M (in base 10), 10M8VD (in base 32); classe «C»;

«Ratacand Plus» 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186104/M (in base 10), 10M8VS (in base 32); classe «C»;

«Ratacand Plus» 300 compresse in blister;

A.I.C. n. 034186116/M (in base 10), 10M8W4 (in base 32); classe «C»;

«Ratacand Plus» 100 compresse in flacone;

A.I.C. n. 034186128/M (in base 10), 10M8WJ (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a. - Via Messina, 38 - 20154 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Astra Production Tablets AB Sodertalje Svezia, il confezionamento ed il controllo vengono effettuati anche presso la Pierrel farmaceutici S.p.a. - s.s. Appia - Capua (Caserta).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: candesartan cilexetil 8 mg e idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: calcio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale nel caso in cui la monoterapia con candesartan cilexetil o idroclorotiazide non fosse sufficiente.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto-legge n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A4774**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coral»

*Estratto decreto NCR n. 277 del 31 maggio 1999*

Specialità medicinale: CORAL nella forme e confezioni: «30» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 30 mg per uso orale, «60» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 60 mg per uso orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 3 - 22036 Erba (Como) codice fiscale 09575490157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Lisapharma S.p.a. nello stabilimento sito in via Licinio, 11 Erba (Como).

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 30 mg per uso orale - A.I.C. n. 024599045 (in base 10), 0RGQJ5 (in base 32);

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo nifedipina non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«60» 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato da 60 mg per uso orale A.I.C. n. 024599058 (in base 10), 0RGQJL (in base 32);

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo nifedipina non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa da 30 mg contiene:

principio attivo: nifedipina 30 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale, talco, polietilenglicole 6000, simeticone, titanio biossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Ogni compressa da 60 mg contiene:

principio attivo: nifedipina 60 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale, talco, polietilenglicole 6000, simeticone, titanio biossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo).

Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A4770**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nebilox»

*Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 168 del 12 aprile 1999*

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NEBILOX nelle forme, confezioni di seguito specificate:

«Nebilox» 28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 032209013/M (in base 10) - 0YQY3P (in base 32),

è apportata la seguente modifica:

Nuovo titolare A.I.C: Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a. - Via Carnia, 26 Milano.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

**99A4768**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Stada»

*Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 169 del 12 aprile 1999*

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ATENOLOLO STADA nelle forme, confezioni di seguito specificate:

«Atenololo Stada», 20 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 029776010;

«Atenololo Stada», 50 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 029776022;

«Atenololo Stada», 100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 029776034;

«Atenololo Stada», 20 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 029776046;

«Atenololo Stada», 50 compresse da 100 mg - A.I.C n. 029776059;

«Atenololo Stada», 100 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 029776061,

è apportata la seguente modifica:

Nuovo titolare A.I.C. EG S.p.a. - Via Domenico Scarlatti, 31 - Milano.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

**99A4767**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxar»

*Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 170 del 25 maggio 1999*

Viene approvata l'apposizione sugli stampati per la specialità medicinale VAXAR della dicitura:

Concessionario per la vendita: Duncan farmaceutici S.p.a. - Via A. Fleming, 2 - Verona.

**99A4769**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rowasa»

*Estratto decreto n. 265 del 26 maggio 1999*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Solvay Pharma S.p.a., con sede in via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco (Torino) codice fiscale n. 05075810019.

Specialità: ROWASA:

«800» 60 CPR gastroresistenti a ril. mod. 800 mg;

A.I.C. n. 032890016;

«500» 20 tubi gel rettale monodose 500 mg;

A.I.C. n. 032890028;

«2» 7 clisteri schiuma rettale e 2 g bombolette;

A.I.C. n. 032890030;

«4» 7 clisteri schiuma rettale e 4 g bombolette;

A.I.C. n. 032890042;

20 bustine gran per sosp. rettale 1,5 g;

A.I.C. n. 032890055;

60 compresse filmate a ril. modificato 400 mg;

A.I.C. n. 032890067,

è ora trasferita alla società: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 26/A 43100 Parma, codice fiscale n. 01513360345, e viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni della specialità medicinale ASALEX, con l'attribuzione dei nuovi codici di A.I.C. e con l'adeguamento delle denominazioni delle forme e confezioni alla lista degli standard terms previsti dalla Farmacopea Europea del febbraio 1998:

400 mg 60 compresse gastrores. a rilascio modificato, codice A.I.C. n. 027122100 (in base 10), 0TVQFN (in base 32);

1,5 g granulato per sospensione rettale 20 bustine + flacone + 20 cannule rettali + imbutino, codice A.I.C. n. 027122112 (in base 10), 0TVQG0 (in base 32);

800 mg 60 compresse gastrores. a rilascio modificato, codice A.I.C. n. 027122124 (in base 10), 0TVQGD (in base 32);

2 g schiuma rettale 7 contenitori sotto pressione + cannula rettale, codice A.I.C. n. 027122136 (in base 10), 0TVQGS (in base 32);

4 g schiuma rettale 7 contenitori sotto pressione + cannula rettale, codice A.I.C. n. 027122148 (in base 10), 0TVQH4 (in base 32);

500 mg gel rettale 20 tubi con cannula rettale incorporata, codice A.I.C. n. 027122151 (in base 10), 0TVQH7 (in base 32).

È altresì autorizzato l'adeguamento delle denominazioni delle forme e confezioni alla lista degli standard terms previsti dalla Farmacopea Europea del febbraio 1998 per la specialità ASALEX nelle seguenti confezioni:

400 mg 10 supposte, codice A.I.C. n. 027122011;

400 mg 20 supposte, codice A.I.C. n. 027122023;

400 mg 30 supposte, codice A.I.C. n. 027122035;

2 g sospensione rettale 7 flaconi + 7 cannule rettali, codice A.I.C. n. 027122062;

4 g sospensione rettale 7 flaconi + 7 cannule rettali, codice A.I.C. n. 027122098.

Le confezioni della specialità medicinale sopraindicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi conformi a quelli allegati al presente decreto.

I lotti della specialità medicinale «Rowasa», contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti (0328900016-028-030-042-055-067), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**99A4776**

### Modificazioni allo statuto della fondazione Cagiati Von Morgen

Con decreto ministeriale 31 maggio 1999 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della fondazione Cagiati Von Morgen, che forma parte integrante del presente decreto - composto di quattordici articoli - debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 30 aprile 1999, numero di repertorio 77361, a rogito del dott. Marcello Di Fabio, notaio in Roma.

**99A4859**

# MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**Elenco delle domande presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065 - Primavera 1999.**

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| ABI ALFALFA INC.<br>MISSION<br>KANSAS -USA- | ERBA MEDICA | Alfagreze<br>Salado |
| AG RESERACH - PASTORAL AGRICULTURE RESEARCH INSTITUTE<br>HAMILTON<br>-NZ - | TRIFOGLIO IBRIDO | Grasslands Polar |
| AGRA SOCIETA' DEL SEME<br>MASSA LOMBARDA<br>(RA) | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | Marea<br>Megane |
| | SOIA | Carisma |
| AGRITRADING SRL<br>MILANO<br>(MI) | MAIS | Alimito<br>Arcangelo<br>Arcobaleno<br>AT961<br>AT971<br>AT972<br>H7223<br>Magister<br>NX7718<br>NX7728<br>NX8028<br>NX8038 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| AGROSEM S.A.<br>GRISSOLLES<br>F | GIRASOLE | AT902 |
| ALLIED SEED<br>ANGOLA<br>INDIANA -USA- | TRIFOGLIO BIANCO | Advantage |
| ALMO SPA<br>MORTARA<br>(PV) | RISO | Poseidone |
| APEX SARL<br>SAINT-AGNAN<br>F | GIRASOLE | Belesta<br>Picasso<br>Puma |
| | MAIS | Monk<br>Omaha |
| APSOVSEMENTI SRL<br>VOGHERA<br>(PV) | ERBA MEDICA | Isola |
| ASGROW SEED COMPANY<br>DES MOINES<br>IOWA -USA- | ERBA MEDICA | XP9336<br>XP9386 |
| | GIRASOLE | AK8307<br>AK9308<br>AK9309 |
| | MAIS | AI9942<br>AI9943Bt (OGM)<br>AI9944Bt (OGM)<br>AI9945Bt (OGM)<br>AI9946Bt (OGM)<br>AI995ABtRR (OGM)<br>AI995CRR (OGM)<br>AI9951 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| | | AI9953Bt (OGM) |
| | | AI9954 |
| | | AI9956 |
| | | AI9958Bt (OGM) |
| | | AI9959RR (OGM) |
| | | AI996ABt (OGM) |
| | | AI996BBt |
| | | AI996CBt (OGM) |
| | | AI996DBt (OGM) |
| | | AI996EBtRR (OGM) |
| | | AI996FWX |
| | | AI9960 |
| | | AI9961Bt (OGM) |
| | | AI9963 |
| | | AI9964 |
| | | AI9965 |
| | | AI9966 |
| | | AI9967 |
| | | AI9968Bt (OGM) |
| | | AI9969Bt (OGM) |
| | | AW943 |
| | SOIA | AGA21910 (OGM) |
| | | AGW18703 (OGM) |
| | | AIG19940 (OGM) |
| | | AIG22970 (OGM) |
| | | AI1881 |
| | | AI20950 |
| | | AI21960 |
| | | Opal |
| | | ST1386 |
| | | ST2180 |
| | | WIG20960 (OGM) |
| | | WIG22950 (OGM) |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
| --- | --- | --- |
| | | WI19950 |
| | | WI24930 |
| | | WI2583 |
| | | 2701R (OGM) |
| | | 8VPC23-46 |
| B.V. DE ZPC<br>LEEUWARDEN<br>NL | PATATA | RZ 91-450 |
| | | RZD 88-1036 |
| | | RZD 92-3279 |
| BARENBRUG HOLLAND BV<br>OOSTERHOUT<br>NL | ERBA MEDICA | BAR MS 9251 |
| | | BAR MS 97193 |
| | | Barfleur |
| | Gramigna | BAR8CD1 |
| | | BAR9CD2 |
| | GINESTRINO | Agrosan Trueno |
| BETASEED INC.<br>SHAKOPEE<br>MINNESOTA -USA- | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | Ontario |
| | | Oregon |
| CAL/WEST SEEDS<br>WOODLAND<br>CALIFORNIA -USA- | ERBA MEDICA | S9304 |
| | | S9308 |
| CAUSSADE SEMENCES<br>CAUSSADE<br>F | GIRASOLE | Bekia |
| | | Davia |
| | | Dolia |
| | | Feria |
| | | Pakita |
| | MAIS | Alexi |
| | | Appeti |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| | | Ascoli (Galletti)<br>Averti<br>Berti<br>Chipi<br>Dinki<br>Energi<br>Franki<br>Krugui<br>Merci<br>Romi<br>Valmi |
| CENTRO DI RICERCA MIGLIORAMENTO GENETICO PIANTE AGRARIE S.R.L. C.M.G.P.A.<br>TOMBOLO<br>(PD) | ERBA MEDICA | Celsius<br>Ceral<br>Cetra |
| CEREOL GROUP RESEARCH INSTITUTE<br>BUDAPEST<br>HU | GIRASOLE | CER 73<br>CER 76 |
| CONSORZIO TUTELA MAIS MARANO<br>SCHIO<br>(VI) | MAIS | Marano Vicentino |
| CROSBYTON INT. SEEDS<br>CROSBYTON<br>TEXAS -USA- | SORGO | Odel<br>Sandel<br>4510 |
| CT SJEME, D.O.O.<br>ZAGREB | MAIS | Zlatko (CT481) |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| D.J. VAN DER HAVE B.V.<br>AA RILLAND<br>NL | MAIS | Amadeus |
| | | Darva |
| | | Elgon |
| | | Funo Bt (OGM) |
| | | Livet |
| | | Prompt |
| | | Wesley |
| DAIRYLAND SEED CO. INC.<br>WEST BEND<br>WISCONSIN -USA- | SOIA | Alpha (OGM) |
| | | Omega (OGM) |
| DANESPO A/S<br>GIVE<br>DK | PATATA | Allegro |
| DANISCO SEED<br>HOLEBY<br>DK | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | Biostar (OGM) |
| DEKALB GENETICS CORPORATION<br>DEKALB<br>-USA- | GIRASOLE | EXP7561 |
| | MAIS | MIEXP843 |
| | | MI427 |
| | | MI507 |
| | | MI567 |
| | | MI579 |
| | | MI611 |
| | | MI8252 |
| | | MI8390 |
| | | MI8436 |
| | | MI8460 |
| | | MI8484 |
| | | MI8533 |
| | | MI8534 |
| | | MI8554 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| | | MI9111B |
| | | MI9111C |
| | | MI9113A |
| | | MI9113B |
| | | MI9113D |
| | | MI9114A |
| | | MI9114C |
| | | MI9115B |
| | | MI9116A |
| | | MI9116B |
| | | TCAMELEZ (OGM) |
| | | TCAMELRR (OGM) |
| | | TMITEZ (OGM) |
| | | TSANTEZ (OGM) |
| | | T602EZ (OGM) |
| | | T617EZ (OGM) |
| | | T7112AEZ (OGM) |
| | | T7112ARR (OGM) |
| | | T7113AEZ (OGM) |
| | | T8112AEZ (OGM) |
| | | T8112CEZ (OGM) |
| | | T8112CRR (OGM) |
| | | T8112DEZ (OGM) |
| | | T8114AEZ (OGM) |
| | | T9111AEZ (OGM) |
| | | T9114BEZ (OGM) |
| | | T9115AEZ (OGM) |
| | | T9116DEZ (OGM) |
| | | T917AEZ (OGM) |
| | SORGO | X821 |
| | | X839 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| DLF-TRIFOLIUM DANSK PLANTEFORAEDLING STORE HEDDINGE DK | GINESTRINO | Lota |
| DR. CHARLES M. TALIAFERRO C/O PLANT & SOIL SCIENCES DEPARTMENT STILLWATER OKLAHOMA -USA- | Gramigna | OSK91-11<br>OSK95-1 |
| DR. KEAH A. BRILMAN CORVALLIS OREGON -USA- | Gramigna | SR9500 |
| E.R.S.A. FRIULI - VENEZIA GIULIA GORIZIA (GO) | FAGIOLO NANO | Parsec |
| | FAGIOLO RAMPICANTE | Halley (ex Pulsar)<br>Palomar (provvisoria) |
| EUREKA SEEDS INC. WOODLAND CALIFORNIA -USA- | GIRASOLE | Kador<br>Milor |
| FREIHERR VON MOREAU SAATZUCHT GMBH MOTZING DE | MAIS | Aurelius<br>Bertus<br>Contra<br>Duo |
| GENERAL SEED & FOOD INDUSTRIES S.A. PANAMA PA | MELONE | Perseo |
| | POMODORO | Giuny<br>Marlene |
| GLOBAL AGRO INC. ENCINITAS CALIFORNIA -USA- | GIRASOLE | GW4076 |
| | MAIS | GW1191<br>GW1251<br>GW1260 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| GOLDEN HARVEST/J.C. ROBINSON<br>WATERLOO<br>NEBRASKA -USA- | MAIS | GH 8478-BT (OGM)<br>GH 8485-BT (OGM)<br>GH 8625-BT (OGM)<br>GH 9931<br>GH 9932<br>GH 9941<br>GH 9951<br>GH 9952<br>GH 99533-BT (OGM)<br>GH 9971<br>GH 9972<br>GH 9981<br>GH 9982<br>GH 9983<br>GH 9991 |
| GREAT LAKES HYBRIDS, INC.<br>OVID<br>MICHIGAN -USA- | SOIA | Fly<br>Jet |
| HETTEMA ZONEN B.V.<br>EMMELOORD<br>NL | PATATA | Derby<br>MUH 896866-20 (Rodeo) |
| HOLDEN'S FOUNDATION SEEDS INC.<br>WILLIAMSBURG<br>IOWA -USA- | MAIS | Apolina (OGM)<br>Bingo (OGM)<br>Bossolo<br>Botania (OGM)<br>Mederic (OGM)<br>Perignon<br>Riviera<br>Sindi |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| HOLLAR SEEDS<br>ROCKY FORD<br>COLORADO -USA- | ANGURIA O COCOMERO | Adelante<br>Sapphire |
| INTERDOR<br>ORGERUS<br>F | GIRASOLE | Pepite |
| ISI SEMENTI SPA<br>FIDENZA<br>(PR) | CIPOLLA | Candor<br>Maxia |
| ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA<br>ROMA<br>(RM) | MAIS | FMB 99-31 V1<br>FMB 99-41 V2 |
| ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PATOLOGIA VEGETALE<br>ROMA<br>(RM) | POMODORO | ISPAVE.1 (OGM) |
| ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE INDUSTRIALI<br>BOLOGNA<br>(BO) | CANAPA | Red Petiole<br>Yellow Apex |
| | FAGIOLO RAMPICANTE | Kondor |
| KOPEISOL S.A.<br>SEVILLA<br>E | GIRASOLE | KC2401<br>KD72<br>KE 841<br>KE 843<br>KE842 |
| KWS KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AKTIEGESELLSCHAFT VORM. RABBETHGE & GIESEKE<br>HEINBECK<br>DE | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | Franca<br>Leila<br>Luna<br>Serena(Semundo) |
| | MAIS | KW9563<br>KX9551 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| | | KX9553 |
| | | KX9554 |
| | | KX9561 |
| | | KX9562 |
| | | KX9571 |
| | | KX9572 |
| | | KX9573 |
| | | KX9574 |
| | | KX9575 |
| | | KX9654 (OGM) |
| | | KX9662 (OGM) |
| | | KX9663 (OGM) |
| | | KX9664 (OGM) |
| LIMAGRAIN GENETICS GRANDES CULTURES S.A. RIOM CEDEX F | GIRASOLE | L-HA 249/18 |
| | | L-HA 249/20 |
| | | L-HA 249/22 |
| | | L-HA 249/23 |
| | | L-HA 249/24 |
| | | L-HA 349/16 |
| | | L-HA 449/02 |
| | MAIS | Alessia BT (OGM) |
| | | Aliacan BT (OGM) |
| | | Aliace |
| | | Amapa |
| | | Ampere BT (OGM) |
| | | Anjou 400 BT (OGM) |
| | | Avano |
| | | Avano BT (OGM) |
| | | Balito |
| | | Bonner BT (OGM) |
| | | Calioto |
| | | L-ZM 548/71 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| | | L-ZM 548/89 |
| | | Ladario BT (OGM) |
| | | LG2447 BT (OGM) |
| | | LG2552 |
| | | Loptimo |
| | | Loptimo BT (OGM) |
| | | Macapa |
| | | Maniber BT (OGM) |
| | | Pesaro (OGM) |
| | | Petrano (OGM) |
| | | Tarko |
| | | Zois |
| LUGANO LEONARDO SRL<br>TORTONA<br>(AL) | RISO | Pony |
| | | Scirocco |
| | | Sirmione |
| | | Zeta |
| MAISADOUR<br>MONT DE MARSAN CEDEX<br>F | GIRASOLE | Pakala |
| | MAIS | Narbone |
| | | Natura |
| | | Neblo |
| | | Net |
| | | Netro |
| | | Niardo |
| | | Nilsen |
| | | Novello |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| MARALDI DANIELE<br>LONGIANO<br>(FO) | CIPOLLA | Albachiara |
| MARCHETTI STEFANO<br>UDINE<br>(UD) | SOIA | Fiore |
| MBS EUROPE<br>CORNE'<br>F | MAIS | Mitalia<br>Omadi<br>Rogandi |
| MICHEL OBTENTION<br>PROVINS<br>F | ERBA MEDICA | Alexandra<br>Silverado |
| | GINESTRINO | Condor |
| | TRIFOGLIO BIANCO | Tabor |
| MOMONT-HENNETTE & SES FILS<br>MONS EN PEVELE<br>F | MAIS | MHM 7291 |
| MONSANTO SAS<br>PEYREHORADE<br>F | MAIS | MLX9501<br>MLX9502<br>MLX9504<br>MLX9721RR (OGM)<br>MLX9801<br>MLX9802<br>MLX9811BT (OGM)<br>MLX9812BT (OGM)<br>MLX9813BT (OGM)<br>MLX9814BT (OGM)<br>MLX9815BT (OGM)<br>MLX9901<br>MLX9902 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| NORDKARTOFFEL ZUCHTGESELLSCHAFT MBH LUNEBURG DE | PATATA | Bona |
| | | Goldika |
| NOVARTIS SEEDS AB LANDSKRONA SE | BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | HI 002 (OGM) |
| | | HI0009 |
| | | HM1612 |
| | | HM5517 |
| NOVARTIS SEEDS AG BASILEA CH | GIRASOLE | NX 00109 |
| | | NX14854 |
| | | NX16038 |
| | MAIS | AT951 |
| | | AT973 |
| | | NX1768 |
| | | NX4468 (OGM) |
| | | NX4728 |
| | | NX4778 |
| | | NX5047 |
| | | NX5708 |
| | | NX5727 |
| | | NX6708 (OGM) |
| | | NX7008 (OGM) |
| | | NX7009 |
| | | NX7428 |
| | | NX7438 (OGM) |
| | | NX7448 (OGM) |
| | | NX7499 |
| | | NX7708 (OGM) |
| | | NX7738 (OGM) |
| | | NX7748 (OGM) |
| | | NX7758 (OGM) |
| | | NX7768 (OGM) |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| | | NX7788 (OGM) |
| | | NX7798 (OGM) |
| | | NX8408 |
| | SOIA | S18-11 |
| | | S24-12 |
| | SORGO | NX197 |
| | | NX198W |
| NOVARTIS SEEDS SPA MADIGNANO (CR) | SOIA | S 14-M7 (OGM) |
| | | S 20-B9 (OGM) |
| | | X9712RR (OGM) |
| NSW DEPARTMENT OF AGRICULTURE ORANGE AU | ERBA MEDICA | Venus |
| OLTER SRL ASTI (AT) | FAGIOLO NANO | Supremo |
| | POMODORO | Elisir |
| ORSEM HYBRIDES CHATEAUDUN CEDEX F | GIRASOLE | Palace |
| | | Pecos |
| | MAIS | Giubil (OGM) |
| | | Nabab |
| | | Nadim |
| | | Newport |
| | | Nikaia |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
| --- | --- | --- |
| ORTORICERCA SRL<br>BOLZANO<br>(BZ) | ANGURIA O COCOMERO | Or Flora |
| | CETRIOLO | Or Primizia |
| | LATTUGA | Or Anton |
| | MELONE | Or Delizia |
| | POMODORO | Or Patataro |
| | | Or Pizzutello |
| | | Or Star |
| PANAM FRANCE SARL<br>REUGNY<br>F | GIRASOLE | PAN 0-99-105 |
| | | PAN 99-104 |
| | | Voraz |
| | MAIS | PAN 99-10 |
| | | Pan 99-101 |
| | | PAN 99-102 |
| | | PAN 99-103 |
| | | PAN 99-23 |
| | | PAN 99-31 |
| | | PAN 99-90 |
| | | PAN 99-96 |
| | | SAS 99-08 |
| | | SAS 99-09 |
| | | SAS 99-17 |
| | | SAS 99-18 |
| | | SAS 99-19 |
| | | SAS 99-54 |
| | | SAS 99-55 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| PAU SEMENCES<br>LESCAR<br>F | MAIS | Abelis |
| | | Abondis |
| | | Acordis |
| | | Adamis |
| | | Alfasis |
| | | Amilis |
| | | Aquitanis |
| | | Arivis |
| | | Arletis |
| | | Bengalis |
| | | Bergamis |
| | | Brindis |
| | | Calvis |
| | | Cuartal Bt (OGM) |
| | | Fiabilis |
| | | Gambier T25 (OGM) |
| | | Homeris |
| | | Huebra Bt (OGM) |
| | | Huebra T25 (OGM) |
| | | Jornada |
| | | Liberis |
| | | Orphis |
| | | P 9B3 |
| | | P 9C21 |
| | | Referis |
| | | Selfis |
| | | Sirenis |
| | | Splendis |
| | | Totalis |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| PIONEER HI-BRED INT. INC.<br>DES MOINES<br>IOWA -USA- | GIRASOLE | PR63A71 |
| | | PR63A80 |
| | | PR64A10 |
| | | PR64A42 |
| | | PR64A55 |
| | | PR64A94 |
| | | XF 379 |
| | | XF 4815 |
| | | XF 4825 |
| | MAIS | X0848H |
| | | X0878N |
| | | X0958B |
| | | X0958F |
| | | X0977D |
| | | X0998V |
| | | X1006RT (OGM) |
| | | X1038GT (OGM) |
| | | X1048NT (OGM) |
| | | X1048P |
| | | X1058K |
| | | X1076KT (OGM) |
| | | X1078HT (OGM) |
| | | X1078PT (OGM) |
| | | X1078S |
| | | X1086XT (OGM) |
| | | X1098K |
| | | X1098M |
| | | X1106RT (OGM) |
| | | X1108F |
| | | X1108P |
| | | X1118J |
| | | X1128D |
| | | X1128H |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| | | X1128MT (OGM) |
| | | X1128PT (OGM) |
| | | X1138G |
| | | X1139AI |
| | | X1139FT (OGM) |
| | | X1139GT |
| | | X1139NL (OGM) |
| | | X1139PX (OGM) |
| | | X1139WT (OGM) |
| | | X1139ZX (OGM) |
| | | X1148D |
| | | X1148H |
| | | X1148J |
| | | X1148K |
| | | X1148N |
| | | X1148PT (OGM) |
| | | X1148VT (OGM) |
| | | X1148Z |
| | | X1149PX (OGM) |
| | | X1158P |
| | | X1159KT (OGM) |
| | | X1167BW |
| | | X1168P |
| | | X1178F |
| | | X1178KT (OGM) |
| | | X1179DT (OGM) |
| | | X1179ML (OGM) |
| | | X1188J |
| | | X1188K |
| | | X1198M |
| | | X1208V |
| | SOIA | PR92B24 (OGM) |
| | | XB28V99 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| | SORGO | YSW820 |
| PLANT SERVICE ENVIRONNEMENT<br>NOGENT SUR SEINE<br>F | LUPOLINA | Celia |
| QUADRIFOGLIO SRL<br>CERRINA<br>(AL) | RISO | Astro<br>Fenice |
| RENK INTERNATIONAL LTD<br>SUN PRIARIE<br>-USA- | MAIS | Harry Bt (OGM) |
| | SOIA | Treerre RR (OGM) |
| ROBERTO GUARNIERI<br>TRAVERSETOLO<br>(PR) | ERBA MEDICA | Emiliana |
| ROVEGLIA GIACOMO<br>RIVE<br>(VC) | RISO | Erica |
| RUSTICA PROGRAIN GENETIQUE<br>MONDONVILLE<br>F | COLZA | Ouragan |
| | GIRASOLE | Alaric<br>Allie RM<br>Americ<br>Bernar RM<br>Dacar RM<br>Energic<br>Forlana RM<br>Romeo<br>Soka RM<br>Spoutnic<br>Synergic<br>Teleno |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| | | Tiscar |
| | MAIS | RPG818 |
| | | RPG821 |
| | | RPG832 |
| | | RPG833 |
| | | RPG839 |
| | | RPG916 |
| | | RPG920 |
| | | RPG921 |
| | | RPG925 |
| | | RPG930 |
| | | RPG938 |
| | | RPG941 |
| | | RPG942 |
| | | RPG943 |
| | | RPG944 |
| | | RPG945 |
| | | RPG951 |
| | | RPG953 |
| | SOIA | Acor |
| | | Celior |
| | | Lipox |
| | | Soledor |
| | SORGO | CPS123 |
| | | RIS706 |
| S.A.I.S.SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI CESENA (FO) | POMODORO | Touring<br>Voyager |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI<br>SAN LAZZARO DI SAVENA<br>(BO) | MAIS<br><br>RISO | Perlato<br><br>Tanaro |
| SAATZUCHT GLEISDORF GESMBH<br>GLEISDORF<br>AT | MAIS | Katalina (GL9702) |
| SAATZUCHT HADMERSLEBEN GMBH<br>HADMERSLEBEN<br>DE | MAIS | Filippo<br>Hermann<br>Kasimir |
| SAIAGRICOLA SPA<br>TORINO<br>(TO) | RISO | Cadet |
| SAKA-RAGIS PFLANZENZUCHT<br>AMBURGO<br>DE | PATATA | 92-321-1<br>93-114-1 |
| SATIVA SOC.COOP. A R.L.<br>CESENA<br>(FO) | ZUCCHINO | Giambo |
| SEMAMERIS CHILE LTDA<br>LINDEROS<br>CL | MAIS | Ensenada<br>Silcox |
| SEMAMERIS FRANCE<br>LA SOUTERRAINE<br>F | MAIS | SAS 99-01 |
| SEMENARNA<br>LJUBLJANA | ERBA MEDICA | Krima<br>Soca |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| SEMENCES DE PROVENCE<br>ARLES<br>F | SORGO | 3352 |
| SEMILLAS BATTLE<br>BARCELLONA<br>E | GIRASOLE | Alioli |
| SEMUNDO ITALIA E SURSEM<br>BUSSETO<br>(PR) | GIRASOLE | Vivasol |
| SEMUNDO ITALIA S.R.L.<br>BUSSETO<br>(PR) | GIRASOLE | GS1997 |
| SEMUNDO ITALIA SRL & PANAM FRANCE SARL •<br>BUSSETO<br>(PR) | GIRASOLE | PAN94403<br>PAN94621<br>PAN95666<br>PAN96200 |
| | MAIS | PAN99-97<br>PAN99-98<br>PAN99-99 |
| SEMUNDO ITALIA SRL E FRED GUTWEIN & SONS, INC.<br>FRANCESVILLE<br>INDIANA -USA- | MAIS | SI99301<br>SI99402 |
| SLECHTITELSKA STANICE HLADEKè ZIVOTICE S.R.O.<br>HLADKé ZIVOTICE<br>CS | TRIFOGLIO PRATENSE (VIOLETTO) | Beskyd |
| SOCIETA' PRODUTTORI SEMENTI VERONA SRL<br>COLOGNOLA AI COLLI<br>(VR) | SOIA | Serena |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| SOUTH AUSTRALIAN SEED GROWERS CO-OPERATIVE HILTON AU | TRIFOGLIO BIANCO | Viking |
| STEFANONI CLARA MOTTA DI LIVENZA (TV) | MAIS | Follina |
| | | Gemona |
| | | Pontida |
| SUDWESTDEUTSHE SAATZUCHT RASTATT DE | GIRASOLE | SWS61141 |
| | | SWS61164 |
| TRIUMPH SEED CO. RALLS TEXAS 79357 -USA- | MAIS | CTM 581/B (OGM) |
| | | CTM 582/B (OGM) |
| | | CTM 583 |
| | | CTM 584 |
| | | CTM 584/B (OGM) |
| | | CTM 96601/B (OGM) |
| UNIVERSITà DEGLI STUDI DI UDINE UDINE (UD) | GIRASOLE | Carnia |
| | | Friuli |
| VERNEUIL RECHERCHE VERNEUIL L'ETANG F | GIRASOLE | VR7164 |
| | | VR7167 |
| | | VR7172 |
| | | VR7173 |
| | | VR7244 |
| | | VR7253 |
| | MAIS | VM8961NG (OGM) |
| | | VM8980NG (OGM) |
| | | VM9974NG (OGM) |
| | | VR9220 |

| COSTITUTORE DICHIARATO | DENOMINAZIONE SPECIE | DENOMINAZIONE VARIETA' |
|---|---|---|
| | | VR9221 |
| | | VR9222 |
| | | VR9223 |
| | | VR9229 |
| | | VR9240 |
| | | VR9250 |
| | | VR9253 |
| | | VR9260 |
| | | VR9261 |
| | | VR9262 |
| | | VR9264 |
| | | VR9270 |
| | | VR9271 |
| | | VR9272 |
| | | VR9280 |
| | | VR9281 |
| | | VR9314 |
| | | VR9317 |

**99A4860**

## COMUNE DI MARTINA FRANCA

### Variante al piano particolareggiato

Con deliberazione di commissario straordinario n. 321 del 30 dicembre 1998 è stata approvata la variante al piano particolareggiato «C3» lotto 8. Ditta: Liuzzi Maria Giuseppa.

**99A4861**

## COMUNE DI ARPAISE

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ARPAISE (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

aliquota da applicare: 7 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

*(Omissis).*

**99A4904**

## COMUNE DI ARRE

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ARRE (provincia di Padova) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille, già applicata nell'anno 1998, dell'imposta comunale sugli immobili;

*(Omissis).*

**99A4905**

## COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di CALICE AL CORNOVIGLIO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 15 marzo 1999 ed il 27 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. Di determinare per l'anno 1999, ai fini della predisposizione del bilancio del medesimo esercizio, la tariffa relativa a I.C.I. nella misura del 6,75 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Di determinare altresì per l'anno 1999 una aliquota ridotta nella misura del 6,25 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

*(Omissis).*

1. Di aumentare, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione di cui al comma 2 del citato art. 8, portandola a L. 300.000 nei casi in cui l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale sia occupata da soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito, nell'anno precedente, redditi annui non superiori a L. 10.000.000 purché provenienti esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di accompagnamento d'invalidità civile, da pensioni di guerra, da rendita INAIL;

2. Di stabilire come segue i criteri e le modalità per l'applicazione della detrazione maggiorata di cui al punto 1;

A - I redditi sopra tassativamente elencati sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali.

B - L'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate (proventi punto 1 e reddito immobile abitazione principale) escluse l'applicabilità della detrazione di L. 300.000.

C - Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.

Per reddito lordo si intende il reddito al lordo di ogni o qualsiasi ritenuta sia fiscale che previdenziale.

D - L'applicabilità della detrazione di L. 300.000 è condizionata alla presentazione da parte del contribuente interessato di apposita richiesta scritta, da presentare presso l'Ufficio tributi almeno trenta giorni liberi prima della prima scadenza annuale di pagamento, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui si dichiari il reddito familiare percepito l'anno precedente.

E - Le dichiarazioni di cui sopra non impediscono al comune di compiere eventuali accertamenti.

F - L'applicazione della detrazione maggiorata sarà concessa o negata con determinazione del responsabile dell'Ufficio tributi.

G - L'ufficio, qualora accerti l'insussistenza dei requisiti, procederà all'accertamento dell'imposta ed alla applicazione delle sanzioni ed interessi nei modi di legge.

*(Omissis).*

**99A4906**

## COMUNE DI GAETA

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di GAETA (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili.

Differenziazione delle aliquote dal 4 per mille al 7 per mille, come segue:

*a)* una aliquota ridotta del 4 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Viene confermata la detrazione di legge prevista per L. 200.000 (art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/1996);

*b)* una aliquota ridotta del 5,50 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettivamente stabile dimora;

*c)* una aliquota ridotta del 6,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unità immobiliare - destinata ad abitazione - locata con contratto registrato ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, ad un soggetto, residente nel comune, che la utilizzi come abitazione principale.

*d)* una aliquota ridotta del 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad attività produttive, commerciali, artigianali, industriali, professionali e di serivizi, per le aree fabbricabili e, inoltre, per le associazioni ONLUS, istituzioni, enti ecclesiastici, enti morali, senza fini di lucro, regolarmente iscritti e determinati da leggi nazionali e regionali;

*e)* una aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui ai precedenti punti *b), c)* e *d)*;

*f)* per i fabbricati inagibili o inabitabili, è prevista una riduzione del 50% dell'importo dovuto, in base alla tipologia di appartenenza dell'immobile;

*g)* per gli anziani o i disabili che non vivono stabilmente nelle abitazioni e sono ricoverati presso comunità terapeutiche, istituti di ricovero o case di cura, è prevista l'aliquota del 4 per mille.

2. Di stabilire — per quanto riguarda l'applicazione delle aliquote I.C.I. — che ai fini dell'acquisizione dei benefici di cui alle lettere *b), c)* e *d),* i soggetti che usufruiscono dei previsti benefici, dovranno inviare apposita richiesta, a pena di decadenza al comune di Gaeta - Settore economico-finanziario - Ufficio tributi, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata, unitamente ad autocertificazione nella quale l'obbligato al pagamento del tributo, dichiari e specifichi — sotto la propria responsabilità — il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio dell'applicazione dell'aliquota ridotta. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro i termini indicati, potranno al momento del pagamento delle rate già tenere conto dell'aliquota da applicare. Nel caso di dichiarazione infedele e/o incompleta verranno applicate le sanzioni previste dalla legge;

*(Omissis).*

**99A4907**

# COMUNE DI GIOI

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di GIOI (provincia di Salerno) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. Adeguare l'aliquota I.C.I. per la seconda casa al 5,5 per mille, a partire dal 1° gennaio 1999;

2. Confermare l'aliquota del 4 per mille per la prima casa;

*(Omissis).*

**99A4908**

# COMUNE DI MILAZZO

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MILAZZO (provincia di Messina) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

Delibera:

La proposta nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale,

È approvata:

*(Omissis).*

Propone:

Di confermare per l'anno d'imposizione 1999 l'aliquota I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) nella misura del cinque per mille e la detrazione di L. 200.000 relativamente all'abitazione principale ed al 6 per mille l'aliquota I.C.I. limitatamente alle sole abitazioni possedute in aggiunta a quella principale.

*(Omissis).*

**99A4909**

# COMUNE DI MIRANO

### Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MIRANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 marzo 1999 ed il 21 aprile 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

1. Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, applicabili per l'anno 1999, nelle seguentimisure:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione;

7 per mille per gli immobili di natura residenziale sfitti;

4 per mille per gli immobili ad uso abitativo locato a canone regolamentato ai sensi della legge n. 431/1998, art. 2, comma 4;

6 per mille per gli immobili diversi dai precedenti;

2. Di aumentare, per l'anno 1999, la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale:

*A)* Invalidi:

qualora nel nucleo familiare vi sia una persona convivente con grado di invalidità non inferiore al 74% come risulta dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, sempre che il reddito annuo lordo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti alla fonte o, comunque, non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superi il limite fissato dalla legge regionale (Regione Veneto) n. 28 del 1991 (L. 14.000.000 procapite, annuo, per ogni componente il nucleo familiare), con un limite massimo complessivo di L. 42.000.000.

*B)* Minimo vitale:

qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore all'importo della pensione sociale, pari, per l'anno 1999, a L. 6.557.200.

sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A/1 - A/7 - A/8 - A/9.

*(Omissis).*

1) di integrare, per i motivi anzidetti, la propria deliberazione n. 49 del 29 marzo 1999 con il punto 1-*bis* del seguente tenore:

«1-*bis.* Di dare atto:

*a)* che le abitazioni alle quali si applica l'aliquota del 5 per mille, sono quelle del gruppo A, classificate da A/1 a A/9 e A/11 (compreso quindi gli immobili residenziali dati in uso o abitazione, ai sensi, rispettivamente degli articoli 1020 e 1022 del codice civile, in base a regolare contratto, o dati in comodato, ai sensi dell'art. 1803 del codice civile, sempre in base a regolare contratto, oppure utilizzati come abitazione principale e residenza anagrafica da parenti, entro il 2° grado, o da affini, sempre entro il 2° grado, del proprietario);

*b)* che l'aliquota del 7 per mille, si applica agli immobili sfitti del gruppo A, classificabili da A/1 a A/9 e A/11, e che anche agli immobili di natura residenziale, a disposizione (quindi sfitti), si applica la stessa aliquota;

*c)* che «gli immobili diversi dai precedenti» comprendono quelli inseriti nel gruppo A classificati A/10 e nei gruppi B, C e D, terreni agricoli ed aree edificabili»;

2) di sostituire, per i motivi anzidetti, la parte B) del 2º punto della parte dispositiva del proprio atto n. 49 del 29 marzo 1999, come segue:

«2 B Minimo vitale:

qualora il reddito del nucleo familiare sia pari o inferiore ai valori del reddito annuale di cui alla tabella A, allegata, che costituisce parte integrante del presente atto, maggiorati delle percentuali previste dalla stessa tabella nei casi in essa citati.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate: A/1, A/7, A/8 e A/9»;

Tabella allegata sub A) alla delibera C.C. n. 64 del 21/4/1999

| Numero dei componenti del nucleo familiare | Parametri | Fascia di reddito annuale |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | L. 8.040.000 |
| 2 | 1,57 | L. 12.623.000 |
| 3 | 2,04 | L. 16.402.000 |
| 4 | 2,46 | L. 19.778.000 |
| 5 | 2,85 | L. 22.914.000 |

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori di cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e d'impresa.

*(Omissis).*

**99A4910**

## COMUNE DI MORTEGLIANO

**Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).**

Il comune di MORTEGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

«L'applicazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5,2 per mille e della detrazione per la prima casa nella misura unica di L. 200.000».

*(Omissis).*

**99A4911**

## COMUNE DI ROCCAMORICE

**Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

Il comune di ROCCAMORICE (provincia di Pescara) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

Di confermare, con riferimento all'I.C.I., l'aliquota del 5 per mille, già valevole per il 1998, dando atto che tale aliquota è unica per tutti i tipi di immobili presenti sul territorio comunale e che la detrazione per l'abitazione principale rimane fissata a L. 200.000, non applicandosi né le ulteriori detrazioni né le riduzioni consentite dalle norme disciplinanti tale imposta.

*(Omissis).*

**99A4912**

## COMUNE DI SORRADILE

**Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

Il comune di SORRADILE (provincia di Oristano) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

*(Omissis).*

Di stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

ordinaria: aliquota del 6 per mille;

abitazione principale: aliquota del 4 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 350.000».

*(Omissis).*

**99A4913**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 4 1 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77